

C. 5040 E. 6346

LAVORI PREPARATORI DEL CODICE CIVILE
(ANNI 1939-1941)

PROGETTI PRELIMINARI

DEL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI, DEL CODICE
DI COMMERCIO E DEL LIBRO DEL LAVORO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

VOLUME V

PROGETTO PRELIMINARE DEL LIBRO
DELL'IMPRESA E DEL LAVORO

LIBRERIA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
ROMA

249 2
537/2
R 10000 476

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1942.— ANNO XX

LIBRO DELL'IMPRESA E DEL LAVORO

TITOLO I.

DEGLI STATI PROFESSIONALI NELL'ORDINE CORPORATIVO

Art. 1.

(Disciplina dell'attività economica).

L'esercizio professionale di ogni attività economica è disciplinato e tutelato dallo Stato in funzione dello interesse unitario della produzione nazionale.

Il lavoro è tutelato qualunque sia la sua forma e la natura del rapporto nel quale è prestato.

Art. 2.

(Norme regolatrici).

L'organizzazione e l'esercizio delle attività professionali sono regolati dai principi della Carta del Lavoro, dalla legge e dai regolamenti, dagli statuti delle associazioni professionali legalmente riconosciute, dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici collettivi e dalle norme corporative.

Gli statuti delle associazioni professionali, i contratti collettivi di lavoro, gli accordi economici collettivi e le norme corporative non possono derogare ai principi della Carta del Lavoro, nè alle disposizioni imperative della legge e dei regolamenti. Non possono neppure derogare alle leggi che tutelano il lavoro se non in quanto siano più favorevoli al prestatore di lavoro.

Quando nelle disposizioni seguenti si fa riferimento alle norme corporative si intendono compresi, se non risulta il contrario, anche i contratti collettivi di lavoro e gli accordi economici collettivi.

Art. 3.

(Capacità professionale).

Chi ha la capacità di agire ha la capacità di esercitare professionalmente un'attività economica, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e con l'osservanza delle particolari condizioni richieste per ciascuna attività professionale.

La capacità degli stranieri e delle persone appartenenti a determinate razze è regolata dalle leggi speciali.

Art. 4.

(Limiti alla libertà dell'attività professionale).

La scelta dell'attività professionale è libera entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Le norme che sottopongono l'esercizio di un'attività professionale ad autorizzazione o concessione o che costituiscono monopoli non possono essere stabilite che con legge.

Art. 5.

(Collocamento dei lavoratori).

Il collocamento dei lavoratori è funzione pubblica.

L'esercizio di tale funzione spetta alle associazioni professionali dei lavoratori secondo le norme delle leggi speciali.

Art. 6.

(Inquadramento professionale).

Lo stato professionale della persona nell'ordine corporativo è determinato dalla sua attività economica in relazione all'inquadramento della medesima.

Chi esercita diverse attività economiche in modo stabile e continuativo assume lo stato professionale delle varie categorie corrispondenti alle diverse attività esercitate.

L'inquadramento professionale è regolato dalle leggi speciali.

Art. 7.

(Doveri corporativi).

Chiunque esercita professionalmente un'attività economica deve tenere un comportamento conforme ai

principi dell'ordinamento corporativo e al decoro della propria categoria professionale.

In caso di inosservanza di tali doveri, egli incorre nelle sanzioni previste dall'ordinamento corporativo.

TITOLO II

DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 8.

(Norme regolatrici).

L'esercizio delle professioni intellettuali è regolato dalle leggi speciali.

Se le leggi speciali non dispongono diversamente, si applicano le norme seguenti.

Art. 9.

(Albi professionali).

Quando l'attività professionale può essere svolta solo da chi è iscritto in un albo professionale, il contratto di opera stipulato da chi non è iscritto all'albo rispettivo è nullo.

La cancellazione dall'albo risolve i contratti d'opera in corso. Resta però salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a una parte del compenso, con riguardo al lavoro compiuto e al risultato conseguito.

Art. 10.

(Compenso).

La misura del compenso per l'opera professionale deve essere conforme alle tariffe professionali, regolarmente approvate.

Anche in difetto di tariffe, la misura del compenso deve essere adeguata alla dignità dell'opera e al decoro della categoria.

Se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli

usi, esso è determinato dal giudice, sentito il parere della associazione professionale a cui il professionista appartiene.

Art. 11.
(*Ausiliari*).

Le norme relative alla disciplina del rapporto di lavoro si applicano anche al professionista, in quanto questi impieghi nell'esercizio della sua attività professionale lavoratori ausiliari.

Art. 12.
(*Diritto d'autore*).

Il godimento e l'esercizio del diritto d'autore sono regolati dalle leggi speciali.

TITOLO III
DELL'IMPRESA

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 13.
(*Organizzazione dell'impresa*).

L'iniziativa nell'organizzazione dell'impresa è subordinata all'osservanza delle limitazioni poste dalla legge e dalle norme corporative nell'interesse del coordinamento della produzione nazionale.

Art. 14.
(*Responsabilità dell'imprenditore*).

L'imprenditore ha l'autorità di capo rispetto ai collaboratori dell'impresa.

Egli risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione.

Se la legge non demanda a speciali organi amministrativi il controllo sull'indirizzo della produzione, questo spetta al Ministro per le corporazioni, sentite le corporazioni competenti.

Art. 15.

(Collaborazione nell'impresa).

I collaboratori debbono rispetto ed obbedienza al capo dell'impresa.

Questi deve informare i suoi rapporti con i collaboratori alla spirito della solidarietà corporativa.

Per le infrazioni commesse dal prestatore di lavoro, il capo dell'azienda può applicare sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni stesse, in conformità delle norme corporative.

Art. 16.

(Tutela dei collaboratori).

L'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si ravvisano necessarie a garanzia della integrità fisica e della personalità morale dei collaboratori dell'impresa.

Egli deve altresì assicurare ai suoi collaboratori le provvidenze disposte dalle norme corporative e dai contratti collettivi di lavoro e, secondo le circostanze, deve promuovere le opportune istituzioni di assistenza e di previdenza.

Art. 17.

(Limiti della concorrenza).

La concorrenza tra imprese, nei limiti in cui non è vietata dalla legge, deve svolgersi con riguardo all'interesse della produzione nazionale.

I patti tra imprese che limitano l'attività dell'imprenditore sono nulli, se contrastano con fondamentali interessi della produzione nazionale.

Art. 18.

(Obbligo di contrattare nel caso di monopolio).

Chi esercita un'impresa in regime di monopolio ha l'obbligo di contrattare con chiunque richiede le prestazioni che formano oggetto dell'attività dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

Art. 19.*(Vigilanza dello Stato).*

La vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese è esercitata nei casi e nei modi previsti dalle leggi speciali.

Dalle leggi stesse sono regolate l'amministrazione e la liquidazione coattive delle imprese soggette alla vigilanza.

Art. 20.*(Accordi economici collettivi e norme equiparate).*

Al fine di coordinare la produzione e gli scambi, le associazioni professionali legalmente riconosciute hanno il potere di stipulare accordi economici collettivi, o di richiedere agli organi corporativi competenti la emanazione di norme corporative.

Gli accordi economici collettivi e le norme corporative equiparate divengono obbligatorie per gli imprenditori appartenenti alle categorie a cui si riferiscono con la pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge speciale.

Art. 21.*(Imprese esercitate dallo Stato).*

Lo Stato, per le imprese da esso esercitate, è soggetto alle norme del presente codice relative ai rapporti nascenti dall'esercizio dell'impresa secondo l'oggetto della medesima.

Non è soggetto alle regole concernenti l'inquadramento corporativo e gli obblighi che ne derivano.

Art. 22.*(Imprese esercitate da enti pubblici).*

Gli enti pubblici, per le imprese da essi esercitate, sono soggetti alle norme concernenti l'inquadramento e gli obblighi che ne derivano nei casi e nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Agli enti stessi si applica in ogni caso la disposizione del I comma dell'articolo precedente.

CAPO II.

Dell'impresa agricola.

Art. 23.

(Nozione).

E' impresa agricola quella che ha per oggetto l'esercizio di una attività agricola, forestale, armentizia sul fondo proprio o altrui.

Art. 24.

(Responsabilità verso lo Stato).

La responsabilità verso lo Stato prevista dall'articolo 14 incombe sull'imprenditore, anche se non sia proprietario del fondo.

Art. 25.

(Impresa commerciale connessa all'agricoltura).

L'imprenditore agricolo che organizza un'impresa autonoma per la trasformazione o l'alienazione dei prodotti del fondo è considerato commerciante.

Art. 26.

(Coltivatore diretto).

Non è considerato imprenditore agricolo colui che coltiva il fondo prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della sua famiglia.

Qualora impieghi opera di estranei, egli è tuttavia soggetto alle norme relative alla disciplina del rapporto di lavoro.

CAPO III.

Dell'impresa commerciale.**Art. 27.***(Nozione).*

E' impresa commerciale quella che ha per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, bancaria, assicurativa o ausiliaria di queste.

Nei casi sopra indicati l'imprenditore ha la qualità di commerciante.

Art. 28.*(Piccolo commerciante e mediatore).*

Colui che ai sensi dell'ordinamento corporativo è considerato piccolo commerciante è soggetto alle norme relative all'esercizio del commercio, ma non agli obblighi professionali del commerciante relativi alla pubblicità nel registro del commercio e alla tenuta dei libri di commercio.

Lo stesso vale per il mediatore, salvo le disposizioni speciali che lo concernono.

Art. 29.*(Artigianato).*

L'artigiano non ha la qualità di commerciante.

Art. 30.*(Ausiliari del piccolo commerciante, del mediatore e dell'artigiano).*

Le norme relative alla disciplina del rapporto di lavoro si applicano anche al piccolo commerciante, al mediatore e all'artigiano, in quanto questi impieghino nell'esercizio della loro attività lavoratori ausiliari.

Art. 31.

(Enti pubblici).

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo della loro attività l'esercizio di una impresa commerciale sono soggetti alle norme relative ai commercianti, escluse le norme sul fallimento.

Art. 32.

(Minori, interdetti e inabilitati).

L'esercizio di un'azienda commerciale esistente nel patrimonio di un minore, di un interdetto o di un inabilitato può essere continuato rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o con l'assistenza del curatore, purchè autorizzati dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Il genitore, il tutore o il curatore possono essere autorizzati dal giudice tutelare all'esercizio provvisorio e al compimento degli atti necessari alla conservazione dell'azienda.

Gli atti di autorizzazione all'esercizio provvisorio e a quello definitivo devono essere depositati in copia autentica a cura del genitore, del tutore o del curatore presso l'ufficio del registro del commercio del luogo dove è la sede dell'impresa per la iscrizione nel registro di commercio.

Del pari deve essere depositato per la relativa iscrizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione, il provvedimento del tribunale che nega l'autorizzazione provvisoriamente concessa dal giudice tutelare. Con la iscrizione di questo provvedimento nel registro del commercio, i poteri del rappresentante dell'incapace o del curatore autorizzati all'esercizio provvisorio sono limitati alle operazioni di liquidazione.

Art. 33.

(Minore emancipato).

Il minore emancipato non può esercitare una impresa commerciale senza autorizzazione del tribunale da concedersi previo parere del giudice tutelare, sentito il curatore.

L'autorizzazione abilita il minore emancipato allo esercizio dell'impresa per la quale è stata richiesta e deve essere nuovamente ottenuta, ove il minore emancipato inizi una nuova impresa o modifichi sostanzialmente l'oggetto di quella esistente.

L'atto di autorizzazione deve essere depositato in copia autentica presso l'ufficio del registro di commercio del luogo, ove il minore emancipato intende stabilire la sede dell'impresa, per la relativa iscrizione.

L'autorizzazione ha efficacia dal momento della iscrizione.

Art. 34.

(Revoca dell'autorizzazione).

L'autorizzazione all'esercizio della impresa commerciale, concessa a norma degli articoli 32 e 33, può essere revocata dal tribunale su istanza di chi promosse l'autorizzazione o anche d'ufficio, su parere del giudice tutelare, sentiti in camera di consiglio, ove sia del caso, il minore o l'inabilitato.

La revoca deve essere depositata per l'iscrizione nel registro di commercio entro quindici giorni dalla emanazione del relativo provvedimento ed ha efficacia dal momento della iscrizione.

Art. 35.

(Iscrizione nel registro del commercio).

Il commerciante deve denunciare, entro un mese dall'inizio dell'impresa, all'ufficio del registro del commercio, nella cui circoscrizione pone la sede dell'impresa:

1° il nome, la paternità, la residenza, la cittadinanza e la razza;

2° la ditta;

3° l'oggetto dell'impresa;

4° la sede dell'impresa;

5° la data d'inizio dell'impresa;

6° il nome degli institori e procuratori.

All'atto della denuncia il commerciante deve depositare presso l'ufficio del registro del commercio la sua firma autografa e quella dei suoi institori e procuratori.

Il commerciante deve inoltre denunciare le modificazioni relative agli elementi suindicati, e in particolare la cessazione dell'impresa, entro un mese dal giorno in cui tali modificazioni si verificano.

Art. 36.

(Istituzione di sedi secondarie nel Regno).

Il commerciante che istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro un mese, farne denuncia all'ufficio del registro del commercio del luogo ove è la sede principale dell'impresa. Nello stesso termine la denuncia deve essere fatta all'ufficio del registro del commercio del luogo nel quale la sede secondaria è posta, indicando altresì la sede principale dell'impresa e il nome e cognome del rappresentante preposto all'esercizio della sede secondaria. Quest'ultimo deve a sua volta depositare presso il medesimo ufficio del registro la sua firma autografa.

Art. 37.

(Pluralità di imprese).

Il commerciante che esercita più imprese con ditte diverse è tenuto all'osservanza degli articoli precedenti per ciascuna impresa e deve inoltre denunciare all'ufficio del registro del commercio, dove è iscritta ciascuna delle sue imprese, la esistenza delle altre.

Art. 38.

(Imprese e sedi secondarie in colonia e all'estero).

Il commerciante che ha all'estero o nelle colonie la sede principale dell'impresa e istituisce nel Regno una sede secondaria con rappresentanza stabile deve farne denuncia all'ufficio del registro del commercio del luogo ove è posta la sede secondaria, indicando il nome e cognome del rappresentante, preposto all'esercizio della medesima, nonchè il luogo dove è la sede principale della impresa. Il rappresentante deve depositare presso lo stesso ufficio la sua firma autografa.

Il commerciante che istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile all'estero o in colonia deve

entro un mese farne denuncia all'ufficio del registro del commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale della impresa.

Art. 39.

(Convenzioni matrimoniali).

Il commerciante, all'atto della denuncia dell'inizio dell'impresa o entro un mese dalla stipulazione della convenzione matrimoniale, se questa avviene in epoca successiva, deve depositare presso l'ufficio del registro del commercio, nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa, l'estratto della convenzione matrimoniale e delle mutazioni indicate all'art. 161 libro primo di questo codice. L'estratto deve indicare se vi fu costituzione di dote o se fu stipulata comunione di beni.

Deve altresì essere depositato in estratto l'atto di costituzione di dote o di aumento della medesima a norma dell'art. 176 libro primo di questo codice.

Devono del pari essere depositate per estratto le convenzioni matrimoniali in cui l'ascendente commerciante si obbliga per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente.

Art. 40.

(Patrimonio familiare).

Se il commerciante costituisce in patrimonio familiare parte dei propri beni, deve depositare per estratto presso l'ufficio del registro del commercio del luogo ove è posta la sede principale dell'impresa, l'atto di costituzione del patrimonio familiare contemporaneamente alla denuncia dell'inizio della impresa, o entro un mese dalla costituzione.

Deve inoltre denunciare entro lo stesso termine la cessazione del vincolo sui beni costituiti in patrimonio familiare.

Art. 41.

(Obbligo del notaio rogante).

L'obbligo del deposito all'ufficio del registro del commercio previsto dagli articoli 39 e 40 spetta altresì

al notaio che riceve gli atti indicati negli articoli stessi, quando gli risulta che una delle parti, per la sua qualità di commerciante, sia tenuta a tale denuncia.

Art. 42.

(Separazione giudiziale di beni e separazione della dote).

Tra coniugi, di cui uno sia commerciante, non può essere pronunciata sentenza sulla domanda di separazione dei beni o di separazione della dote, se non dopo un mese dalla iscrizione della domanda nel registro del commercio del luogo ove è la sede principale dell'impresa del coniuge commerciante.

La sentenza che ammette la separazione deve essere iscritta nel registro di commercio.

In mancanza di iscrizione, la separazione non può essere opposta ai terzi creditori del commerciante.

Art. 43.

(Cessazione della comunione di beni e del vincolo dotale).

Il commerciante deve entro un mese denunciare all'ufficio del registro del commercio del luogo dove è la sede principale della impresa, lo scioglimento della comunione dei beni fra coniugi, nonchè lo scioglimento del vincolo dotale, qualunque ne sia la causa.

Art. 44.

(Indicazione dell'iscrizione).

Il commerciante deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono alla propria impresa commerciale, l'ufficio del registro del commercio presso il quale è iscritto.

Art. 45.

(Libri obbligatori).

Il commerciante deve tenere i libri contabili che, secondo la natura e l'estensione dell'impresa, sono necessari per documentare la consistenza del suo patrimonio e il movimento giornaliero dei suoi affari e, in ogni caso, deve tenere il libro degli inventari.

Deve inoltre conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture che spedisce.

Restano salve le norme di questo codice riguardanti particolari materie e le leggi speciali.

Art. 46.

(Elenco dei libri).

Il commerciante deve depositare, entro un mese dall'inizio dell'impresa, presso l'ufficio del registro del commercio competente l'elenco, da lui sottoscritto, dei libri tenuti presso la sede principale dell'impresa e presso le sedi secondarie.

Deve altresì denunciare senza ritardo le variazioni di tale elenco in caso di aggiunta di nuovi libri o di soppressione di alcuno dei libri esistenti.

Art. 47.

(Libri degli inventari).

Il libro degli inventari, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dal competente ufficio del registro del commercio con timbro avente la data del giorno in cui il bollo viene apposto.

L'ufficio del registro del commercio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

Il libro degli inventari può essere tenuto a sezioni.

Art. 48.

(Redazione dell'inventario).

L'inventario deve farsi all'inizio dell'impresa e successivamente ogni anno, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, e contenere la descrizione particolareggiata, la valutazione delle attività e delle passività dell'impresa e la indicazione e la valutazione complessiva delle attività e delle passività del commerciante estranee all'impresa.

L'inventario annuale si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.

L'inventario deve essere sottoscritto dal commerciante e vidimato immediatamente dopo la sottoscrizione dall'ufficio del registro del commercio.

Art. 49.

(Tenuta dei libri).

Le registrazioni debbono farsi secondo le norme di una ordinaria contabilità e debbono chiudersi al termine di ogni esercizio in concordanza con l'inventario e con il bilancio.

Nelle valutazioni di bilancio il commerciante deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 50.

(Obbligo di conservazione dei libri).

I libri di commercio debbono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo debbono essere conservate le lettere, i telegrammi e le fatture spedite.

CAPO IV.

Dell'azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale.

SEZIONE I. — *Della ditta e dell'insegna.*

Art. 51.

(Azienda).

Costituisce azienda il complesso dei beni e dei diritti che l'imprenditore destina all'esercizio dell'impresa.

I singoli beni che compongono l'azienda possono formare oggetto di separata disposizione.

Art. 52.

(Ditta).

Chi esercita un'impresa ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta per distinguere l'azienda.

La ditta può consistere nel nome o in altra denominazione anche di fantasia.

L'imprenditore non può sottoscrivere con la ditta se questa non corrisponde al suo nome o almeno al cognome con l'iniziale del prenome.

Art. 53.

(Requisiti della ditta).

La ditta deve essere tale da non ingenerare confusione con altre ditte esistenti e da non indurre in errore circa la persona dell'imprenditore e la natura dell'impresa.

Quando la denominazione è uguale a quella di altra azienda e può ingenerare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata, essa deve essere integrata o altrimenti modificata.

Per le ditte commerciali l'obbligo della modificazione incombe a colui che iscrive la propria ditta nel registro di commercio in epoca posteriore.

Art. 54.

(Ditta derivata).

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Nell'ipotesi di successione di un'azienda la ditta passa all'acquirente, salvo patto contrario.

Art. 55.

(Ditta commerciale).

L'ufficio del registro di commercio deve rifiutare la iscrizione delle ditte commerciali che non hanno i requisiti indicati negli articoli precedenti e deve rifiutare altresì l'iscrizione del trasferimento della ditta, se non è provato il trasferimento dell'azienda.

Art. 56.

(Insegna).

Le norme degli articoli 53 e 54 si applicano anche all'insegna che contraddistingue il luogo in cui l'impresa è esercitata.

SEZIONE II. — *Del marchio.*

Art. 57.

(Diritto di esclusività)

Colui che esercita un'impresa ha diritto all'uso esclusivo del marchio da lui prescelto per distinguere le merci o gli animali, la cui produzione, il cui allevamento o il cui commercio costituisce l'oggetto della sua impresa, quando, concorrendone i requisiti, abbia provveduto alla registrazione del marchio a norma delle leggi speciali.

In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato come segno distintivo a norma dell'articolo 63.

Tuttavia, se il marchio corrisponde alla ditta, al nome o alle sigle dell'imprenditore, questi ha diritto all'uso esclusivo, salvo l'obbligo di differenziare quando lo stesso nome e le stesse sigle siano usati da altri in un marchio anteriore per contraddistinguere merci dello stesso genere.

Art. 58.

(Preuso).

L'imprenditore, che usa un marchio non registrato, ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne avvaleva.

Art. 59.

(Marchio di commercio).

Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o di altro commerciante dal quale abbia ricevuto le merci.

Art. 60.

(Trasferibilità del marchio).

Il marchio che corrisponde alla ditta o al nome o alle sigle dell'imprenditore non può essere trasferito se non con l'azienda o con un ramo particolare di questa.

Art. 61.

(Marchi collettivi).

Le associazioni legalmente riconosciute possono ottenere la registrazione di marchi collettivi e concederne l'uso agli associati, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle leggi speciali.

Art. 62.

(Rinvio alle leggi speciali).

Per quanto non disposto nel presente codice si applicano le leggi speciali.

SEZIONE III. — *Della concorrenza sleale.*

Art. 63.

(Atti di concorrenza sleale).

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di privativa, compie atti di concorrenza sleale l'imprenditore il quale:

1° usa nomi o segni distintivi atti a produrre confusione con i nomi e con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o compie con imitazione servile o con qualsiasi mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di altro imprenditore;

2° diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di altro imprenditore, idonei a determinare il discredito, anche se le notizie o gli apprezzamenti siano fondati su fatti veri;

3° si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui avviamento.

Art. 64.

(Risarcimento del danno).

Chiunque compie atti di concorrenza sleale è tenuto al risarcimento dei danni se l'atto è stato commesso con dolo o colpa, salvo l'applicazione delle leggi speciali, qualora l'atto costituisca anche violazione di queste.

Accertati gli atti di illecita concorrenza, la colpa si presume salvo prova contraria.

Art. 65.

(Procedimento di descrizione).

Colui che si ritiene leso da atti di concorrenza sleale può chiedere con ricorso al pretore che sia disposta la descrizione degli oggetti per mezzo dei quali la concorrenza sleale si attua.

La descrizione viene disposta con decreto del pretore ed eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza di uno o più esperti e con l'impiego degli opportuni mezzi di accertamento, fotografici o di altra natura.

La descrizione può concernere oggetti detenuti da terzi per ragioni della loro professione.

La descrizione, che non sia stata ordinata in corso di giudizio, perde ogni efficacia se nel termine di quindici giorni dalla esecuzione non è proposta l'azione contro il concorrente, e il richiedente è tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 66.

(Provvedimenti definitivi).

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale, anche se essi non siano stati compiuti con dolo o colpa, ne inibisce la continuazione; dà gli opportuni provvedimenti affinchè vengano eliminati dai prodotti i segni distintivi illegittimamente usati e, se tale eliminazione non è possibile e l'imprenditore leso dagli atti di concorrenza sleale non chiede l'assegnazione dei prodotti in conto del risarcimento dei danni, or-

dina la destinazione dei prodotti stessi a scopi di pubblica utilità.

Può essere altresì ordinata la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 codice procedura civile.

Art. 67.

(Annoiazione nel registro di commercio).

La sentenza passata in giudicato, che accerta l'atto di concorrenza sleale a carico del commerciante, deve essere in ogni caso comunicata, a spese del soccombente, all'ufficio del registro del commercio nella cui circoscrizione si trova la sede principale dell'impresa per l'annotazione nel registro stesso.

TITOLO IV.

DEL LAVORO NELL'IMPRESA

CAPO I.

Del contratto collettivo di lavoro e delle altre norme equiparate.

Art. 68.

(Soggetti).

Possono stipulare contratti collettivi di lavoro le associazioni professionali legalmente riconosciute

I contratti collettivi di lavoro non stipulati da associazioni professionali legalmente riconosciute sono nulli.

Art. 69.

(Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo).

Non possono essere stipulati contratti collettivi riguardo a quei rapporti di lavoro che, per disposizione di legge o di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto, sono disciplinati con atti della pubblica autorità.

Resta salvo quanto disposto dall'art. 22.

Art. 70.

(*Requisiti*).

Il contratto collettivo di lavoro deve, sotto pena di nullità, essere fatto per iscritto ed essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle associazioni contraenti o da persone munite di mandato speciale.

Esso deve, parimenti sotto pena di nullità, contenere la determinazione del tempo per cui ha efficacia.

Art. 71.

(*Efficacia*).

Il contratto collettivo di lavoro deve contenere l'indicazione della impresa o delle imprese, oppure della categoria di imprese o di lavoratori cui si riferisce, e del territorio per cui ha efficacia.

Mancando tali specificazioni, il contratto collettivo ha effetto per tutti i datori di lavoro e i lavoratori, che sono rappresentati legalmente dalle associazioni stipulanti.

Art. 72.

(*Riserva di approvazione*).

Il contratto collettivo di lavoro può anche essere stipulato con riserva dell'approvazione da parte degli organi delle rispettive associazioni competenti, secondo gli statuti.

In tal caso esso non ha effetto fino a quando non sia intervenuta tale approvazione.

Art. 73.

(*Autorizzazione*).

Gli statuti delle associazioni di grado superiore possono stabilire che i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di grado inferiore debbono essere da quelle preventivamente autorizzate.

In tal caso i contratti stipulati senza l'autorizzazione sono annullabili.

L'autorizzazione può essere data in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo ed a più categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

Art. 74.

(Deposito e pubblicazione).

I contratti collettivi di lavoro non hanno effetto se non sono depositati e pubblicati.

Il deposito e la pubblicazione sono regolati dalla legge speciale.

Art. 75.

(Rifiuto della pubblicazione).

Prima della pubblicazione l'autorità competente deve accertare se ricorrano le condizioni richieste dalla legge per la validità del contratto collettivo.

La pubblicazione può essere rifiutata se il contratto non contiene le disposizioni occorrenti secondo la natura del rapporto per dare esecuzione alle norme della Carta del Lavoro e a quelle di questo codice in ordine alla disciplina del lavoro e alla tutela del lavoratore. Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

Art. 76.

(Denuncia).

I contratti collettivi debbono essere denunciati almeno tre mesi prima della loro scadenza.

Ove un mese prima della scadenza dei contratti collettivi, per i quali sia intervenuta la denuncia, le associazioni professionali non abbiano provveduto alla stipulazione e al deposito presso l'autorità competente del nuovo contratto collettivo, e sia anche rimasto infruttuoso l'esperimento di conciliazione, può essere adita, a cura di una delle associazioni o di entrambe, la magistratura del lavoro per la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Art. 77.

(Effetti dopo la scadenza).

Il contratto collettivo di lavoro, anche quando sia denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Art. 78.

(Variazioni nell'inquadramento).

I contratti collettivi di lavoro continuano a produrre i loro effetti nei confronti delle categorie di imprese e di lavoratori, la cui rappresentanza legale in conseguenza di variazioni nell'inquadramento sindacale sia stata trasferita ad altre associazioni.

Queste ultime hanno però facoltà di denunziare il contratto collettivo anche prima della sua scadenza.

Art. 79.

(Norme corporative equiparate).

Le disposizioni degli articoli 69, 70, capov., 71, 76, 77 e 78 si applicano anche alle sentenze della magistratura del lavoro e alle altre norme corporative equiparate al contratto collettivo di lavoro.

Art. 80.

(Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale).

I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli imprenditori e lavoratori soggetti a disciplina corporativa, debbono uniformarsi alle norme del contratto collettivo e alle altre norme a questo equiparate.

Le clausole difformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o successive a contratto collettivo o alle altre norme equiparate, sono sostituite di diritto da queste, salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori.

La stessa efficacia hanno i contratti collettivi e le altre norme equiparate di fronte ai regolamenti di fabbrica.

CAPO II.

Del contratto individuale di lavoro.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 81.

(Lavoro nell'impresa).

Il lavoro di colui che, mediante retribuzione, collabora con opera intellettuale o manuale nell'impresa, sotto la direzione del capo di questa, è soggetto alle disposizioni seguenti.

Art. 82.

(Assunzione in prova).

Salve norme corporative, il patto di prova deve risultare per iscritto; in mancanza dello scritto, l'assunzione si reputa fatta in modo definitivo.

Se l'assunzione diviene definitiva, nel calcolo dell'anzianità del prestatore di lavoro si computa ad ogni effetto il periodo di prova.

Art. 83.

(Durata del contratto di lavoro).

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta da atto scritto o dalla specialità dell'oggetto.

L'apposizione del termine è priva di effetto se risulta fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di lavoro è stato stipulato per un termine superiore ai cinque anni, il prestatore di lavoro ha diritto di risolverlo dopo trascorsi cinque anni, dando il preavviso di cui all'art. 93, secondo comma.

Art. 84.

(Retribuzione).

Il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti o con provvigione.

La retribuzione, in mancanza di diversa pattuizione, deve essere corrisposta nei termini e con le modalità in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

Essa deve corrispondersi nell'ammontare determinato dalle norme corporative e, in mancanza, se le parti non hanno proceduto a tale determinazione, è stabilita dal giudice su parere dell'associazione professionale competente.

Art. 85.

(Invenzioni del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento di un rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 86.

(Diligenza del prestatore di lavoro).

Il prestatore di lavoro, nell'esecuzione della sua prestazione, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della medesima, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Art. 87.

(Obbligo di fedeltà).

Salvo diversi obblighi contrattuali, il prestatore di lavoro non deve trattare per conto proprio o di terzi affari in concorrenza con l'imprenditore, nè deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione dell'impresa e ai metodi di produzione in essa praticati, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 88.

(Assistenza e previdenza).

Le parti devono contribuire alle opere di assistenza e di previdenza nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi e dalle norme corporative.

Il patrimonio delle istituzioni di previdenza non può essere distratto dai fini a cui è destinato e non può formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

Art. 89.

(Attività convenuta).

L'imprenditore deve adibire il prestatore di lavoro all'esecuzione del lavoro per cui è stato assunto.

Salvo diverse norme corporative, il prestatore di lavoro, che sia adibito allo svolgimento di una attività diversa da quella pattuita o da quella corrispondente alla qualifica indicata nei documenti di lavoro, ha diritto al trattamento proprio dell'attività effettivamente svolta, se è a lui più vantaggioso.

Art. 90.

(Periodo di riposo).

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito, di regola continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto anche degli interessi del prestatore di lavoro, secondo le disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative o, in mancanza, secondo gli usi.

Art. 91.

(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio).

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di puerperio, se la legge o le norme corporative non pre-

vedono forme equivalenti di previdenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinato dalle leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 93 soltanto dopo decorso il periodo stabilito dalle leggi speciali, dalle norme corporative o dagli usi.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato ad ogni effetto nel calcolo dell'anzianità e non pregiudica il diritto al riposo annuale di cui all'art. 90.

Art. 92.

(Servizio militare).

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

Il richiamo alle armi non risolve il contratto, e il prestatore di lavoro ha diritto, se le norme corporative non prevedono forme equivalenti di previdenza, alla retribuzione o all'indennità nella misura e per il tempo determinato dalle leggi speciali o dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

Il periodo di assenza dal lavoro per richiamo alle armi deve essere computato ad ogni effetto nel calcolo dell'anzianità.

Art. 93.

(Recesso del contratto a tempo indeterminato).

Salvo disposizione contraria della legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il contraente che vuole recedere deve dare il preavviso nel termine stabilito dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi. In difetto di preavviso è tenuto verso l'altra parte a una indennità equivalente all'importo della retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Art. 94.

(Recesso per giusta causa).

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al comma secondo dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coattiva della sua azienda.

Art. 95.

(Cessione dell'azienda).

Nel caso di cessione dell'azienda, se il cedente non ha dato disdetta, il contratto di lavoro continua con il cessionario, verso il quale il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla cessione.

Il cessionario è tenuto in solido col cedente per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva verso questo ultimo al tempo della cessione in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che hanno causa nella disdetta data dal cedente, semprechè il cessionario ne abbia avuto conoscenza all'atto della cessione o i crediti risultino dai libri dell'azienda ceduta.

Il prestatore di lavoro che ha un'anzianità effettiva o convenzionale superiore ai dieci anni ha sempre facoltà di recedere dal contratto, entro tre mesi dalla conoscenza dell'avvenuta cessione dell'azienda, senza obbligo di preavviso e con diritto all'indennità di anzianità.

Art. 96.

(Indennità di anzianità).

In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'imprenditore è dovuta al pre-

statore di lavoro una indennità proporzionale all'anzianità raggiunta, salvo che la cessazione del contratto avvenga per il motivo previsto nell'art. 94.

L'indennità spetta anche nel caso di dimissioni del prestatore di lavoro quando queste sono determinate da giusta causa o quando il prestatore ha raggiunto l'anzianità stabilita dalle norme corporative, o è divenuto inabile a continuare la prestazione per età o per altro grave motivo. Spetta infine negli altri casi previsti dalle norme corporative.

L'ammontare delle indennità è determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza.

Art. 97.

(Forme di previdenza).

Salvo patto contrario, l'imprenditore ha facoltà di dedurre dalla retribuzione o dall'indennità di cui agli articoli 91 e 96 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto di atti di previdenza volontaria compiuti dall'imprenditore stesso.

Ove esistano fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della quota da loro versata, anche nel caso di dimissioni ingiustificate o di licenziamento per loro colpa.

Art. 98.

(Computo delle indennità di preavviso e di anzianità).

Le indennità di cui agli articoli 93 e 96 devono calcolarsi computando ogni compenso di carattere continuativo e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione, nonchè le partecipazioni agli utili o ai frutti, con esclusione di quanto possa ritenersi corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazione, le indennità suddette sono commisurate sulla media degli ultimi tre anni di servizio effettivo.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

Art. 99.

(Certificato di lavoro).

Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa e nonostante qualsiasi controversia tra le parti, l'imprenditore è tenuto a rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni disimpegnate.

Art. 100.

(Rinnovazione tacita).

Se allo scadere del termine del contratto o del preavviso il prestatore di lavoro continua a prestare la sua attività, il contratto è rinnovato a tempo indeterminato salvo che risulti volontà contraria.

Art. 101.

(Indennità in caso di morte del prestatore di lavoro).

In caso di morte del prestatore di lavoro, se il contratto è a tempo indeterminato, le indennità indicate dagli articoli 93 e 96 devono corrispondersi al coniuge che non sia separato legalmente per colpa propria e non abbia diritto ad assegni alimentari, nonché ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado viventi a carico del prestatore di lavoro, e ai figli anche se non viventi a carico.

La ripartizione di questa indennità, in mancanza di accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza del coniuge o di parenti e di affini viventi a carico, le indennità sono attribuite secondo le regole della successione legittima.

E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità.

Art. 102.

(Patti di non concorrenza).

L'imprenditore non può impedire al prestatore di lavoro lo svolgimento di un'attività in concorrenza con la propria nel tempo successivo alla cessazione del contratto se non contro corrispettivo e dentro congrui limiti di tempo, di oggetto e di luogo. Il tempo non può in ogni caso essere superiore a tre anni.

La disposizione del comma precedente si applica anche rispetto all'attività che il prestatore di lavoro intenda svolgere alle dipendenze altrui o come socio di imprese concorrenti.

I patti limitativi della concorrenza devono risultare da atto scritto.

Art. 103.

(Rinuncie e transazioni).

Le rinuncie e le transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti dal rapporto di lavoro, anche se intervengono posteriormente alla cessazione di esso, sono nulle se sono state fatte dal prestatore di lavoro senza la assistenza della propria associazione professionale o, in difetto, senza l'omologazione del pretore.

Art. 104.

(Prestazione di fatto con violazione di legge).

Anche se il contratto è nullo o annullabile, l'imprenditore è obbligato a tutte le conseguenze del rapporto di fatto, come se il contratto fosse valido, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Tuttavia il prestatore di lavoro ha diritto a una indennità equivalente alla retribuzione per il lavoro prestato in violazione di norme proibitive poste a sua tutela.

Art. 105

(Lavoro a domicilio).

Ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della presente sezione se non sono incompatibili con la natura del rapporto di lavoro.

Art. 106.

(Contratto di lavoro con enti pubblici).

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche ai prestatori di lavoro dipendenti da imprese pubbliche, salvo che il rapporto non sia diversamente regolato dalla legge.

SEZIONE II. — *Del tirocinio.*

Art. 107.

(Durata del tirocinio).

Il periodo di tirocinio è determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

Art. 108.

(Retribuzione).

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

Art. 109.

(Istruzione professionale).

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinare l'apprendista solo ai lavori che sono attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 110.

(Attestato di tirocinio).

Alla fine del contratto, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato circa il tirocinio compiuto.

Art. 111.

(Norme applicabili al tirocinio).

Al tirocinio si applicano inoltre le disposizioni della sezione precedente, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con le disposizioni delle leggi speciali.

TITOLO V. DEI RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE AGRARIA

Art. 111-bis. (Regolamento collettivo).

I rapporti di associazione agraria regolati in questo titolo sono altresì sottoposti alla disciplina collettiva, secondo le norme date dal capo I del titolo IV.

I contratti collettivi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme le quali contrastino con le disposizioni seguenti aventi carattere imperativo.

CAPO I. Della mezzadria.

Art. 112. (Nozione).

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione del podere e per l'esercizio di industrie accessorie, al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili.

Art. 113. (Mezzadria senza determinazione di tempo).

La mezzadria senza determinazione di tempo si intende conclusa per la durata di un anno, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno se non sia stata comunicata disdetta nel modo e nel termine fissati dalle norme corporative o, in mancanza, dalla convenzione o dall'uso locale, e in ogni caso non più tardi di sei mesi prima della scadenza.

Art. 114.

(Mezzadria con determinazione di tempo).

La mezzadria fatta per un tempo determinato non cessa di diritto con lo spirare del termine stabilito.

Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente si ha per rinnovata per un termine corrispondente alla mezzadria fatta senza determinazione di tempo.

Art. 115.

(Diritti ed obblighi del concedente).

Il concedente conferisce l'uso ed il godimento del podere dotato di una adeguata casa per la abitazione della famiglia colonica e dotato degli annessi occorrenti per l'esercizio dell'impresa.

La direzione dell'impresa mezzadrile spetta al concedente. Questi deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Art. 116.

(Conferimento delle scorte).

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative e, in mancanza, della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Art. 117.

(Obblighi del mezzadro e del concedente).

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità culturali, tutto il lavoro proprio e della famiglia colonica, la cui compo-

sizione non può essere volontariamente variata, salvo il caso di matrimonio, senza il consenso del concedente.

E' a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Art. 118.

(Altri obblighi del mezzadro).

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire e conservare il podere e le altre cose affidategli dal concedente per la conduzione con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi, salvo uso contrario.

Art. 119.

(Divieto di subconcessione).

Il mezzadro non può cedere la mezzadria nè affidare la coltivazione del podere ad altri, senza il consenso espresso del concedente.

Art. 120.

(Rappresentanza della famiglia colonica e garanzie patrimoniali delle obbligazioni del mezzadro).

Il mezzadro rappresenta nei rapporti col concedente riguardanti la mezzadria i componenti della famiglia colonica con lui conviventi ed elencati nella apposita scritta.

Le obbligazioni da lui contratte sono garantite dal suo patrimonio e da quello che egli ha in comune con i componenti della famiglia colonica. Questi non rispondono col loro patrimonio particolare se non hanno prestato espressa garanzia.

Art. 121.

(Spese per la coltivazione).

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle industrie accessorie, escluse quelle per la mano d'opera di cui all'art. 117 sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali se non dispongono diversamente la convenzione o gli usi.

Art. 122.

(Obbligo di anticipazione del concedente).

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente ha l'obbligo di anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'annata in corso, le spese di cui all'articolo precedente che si rendono necessarie, salvo rivalsa mediante prelevamento sui raccolti.

Questa disposizione non può essere derogata.

Art. 123.

(Riparazioni di piccola manutenzione).

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e delle altre cose di cui egli si serve per uso proprio e della famiglia.

Art. 124.

(Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica).

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsità del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, ed essa non è in grado di procurarseli, in concedente è tenuto a somministrare il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sui raccolti.

Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

Art. 125.

(Raccolta dei prodotti, divisione e vendita).

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura e sul fondo in presenza delle parti o dei loro incaricati.

Salve diverse disposizioni delle norme corporative o della convenzione, il mezzadro deve trasportare gratuitamente ai magazzini del concedente o all'ammasso la quota a questo assegnata nella divisione.

Art. 126.

(Vendita dei prodotti).

La vendita dei prodotti che in conformità degli usi non si dividono in natura è fatta dal concedente, previo accordo col mezzadro e, in difetto, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

Art. 127.

(Diritto di preferenza del concedente nell'acquisto dei prodotti assegnati al mezzadro).

Il mezzadro nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Art. 128.

(Morte di una delle parti).

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro le parti possono chiedere lo scioglimento del contratto se nella famiglia colonica non vi sia persona idonea a sostituirlo, e la mezzadria cessa con la fine dell'anno agrario in corso.

Se la morte è avvenuta negli ultimi sei mesi dell'anno agrario spetta tuttavia ai membri della famiglia colonica la facoltà di continuare la mezzadria, purchè provvedano ad assicurare la buona coltivazione del fondo.

Se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Art. 129.

(Risoluzione del contratto).

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione del contratto per fatti imputabili all'altra parte tali da non consentire la continuazione del rapporto.

Lo scioglimento del contratto può essere altresì chiesto quando si verificano fatti o situazioni che ostacolano o compromettono gravemente l'esercizio dell'impresa e la produzione.

Art. 130.

(Cessazione del diritto di godimento e alienazione del fondo).

La mezzadria non si risolve se viene meno nel concedente il diritto di godimento del fondo, ma continua alle stesse condizioni nei confronti di colui che gli è subentrato, eccetto che il mezzadro, entro il termine di un mese dalla notizia del fatto, dichiarare di voler sciogliere il contratto. In tale caso lo scioglimento ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso.

Se il diritto viene meno per alienazione del fondo, i crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro, derivanti dal contratto, passano di diritto all'acquirente sempre che risultino dal libretto colonico.

Art. 131.

(Libretto colonico).

Il concedente ha l'obbligo di istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.

Il concedente o il suo incaricato deve annotare di mano in mano su entrambi gli esemplari le ragioni di credito e di debito delle parti, relative alla mezzadria, con indicazione della data e della causale.

Le risultanze dei conti riportati sul libretto devono a fine di anno essere firmate per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro è obbligato a presentare il libretto al concedente per le annotazioni e per il saldi annuali; il concedente è tenuto ad eseguirli.

L'inadempimento degli obblighi suddetti autorizza la parte adempiente a domandare la risoluzione del contratto.

Art. 132.

(Efficacia probatoria delle scritturazioni sul libretto colonico).

Le annotazioni eseguite nei due esemplari del libretto colonico fanno piena prova a favore e contro ciascuno dei contraenti se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.

Se una delle parti non presenta o non può presentare, per fatto ad essa imputabile, il proprio libretto, si attribuisce piena fede a quello presentato.

In ogni caso le annotazioni della partite fanno prova contro la parte che le ha scritte.

La firma per accettazione apposta dalle parti alla chiusura annuale del conto colonico equivale ad approvazione consensuale dello stesso, e la revisione può esserne domandata nel termine perentorio di giorni novanta dalla consegna del libretto al mezzadro solo per errori, omissioni, falsità e duplicazione di partite.

Art. 133.

(Consegna di scorte conferite e prelevamenti di esse al termine della mezzadria).

Salve le diverse disposizioni delle norme corporative, o, in mancanza, della convenzione o degli usi, il conferimento delle scorte a norma dell'art. 116 ed i corrispondenti prelevamenti alla fine del contratto devono effettuarsi secondo le norme seguenti:

1° se si tratta di scorte vive, secondo il sistema della specie, del sesso, della quantità, della qualità e del peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il sistema della correlazione di valore tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;

2° se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato correnti al tempo della riconsegna;

3° se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d'uso.

CAPO II.

Della colonia parziaria.

Art. 134.

(Nozione).

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di uno o più fondi e per l'esercizio di industrie accessorie al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

Art. 135.

(Durata).

La colonia parziaria è fatta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere o portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate sul fondo.

Se non si fa luogo ad avvicendamento di colture la colonia è fatta per una durata non inferiore a due anni.

Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.

Art. 136.

(Diritti ed obblighi del concedente).

Il concedente conferisce il godimento del fondo in buono stato di manutenzione.

Art. 137.

(Obblighi del colono).

Il colono è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità culturali, tutto il lavoro proprio.

Egli deve custodire e conservare il fondo e le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 138.

(Morte di una delle parti).

La colonna parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

La colonia si scioglie per la morte del colono se fra i suoi eredi non vi è persona idonea a sostituirlo ed il contratto cessa con la fine dell'anno agrario in corso.

Se fra gli eredi vi è persona idonea ed essi si accordano nel darle incarico di assolvere nel comune interesse le incombenze del colono deceduto, la colonia continua sino alla sua normale scadenza.

Quando la colonia è stata conclusa con più coloni, ed uno o più di essi muoiono nel corso del contratto, questo cessa con la fine dell'anno agrario in corso; ma se i coloni superstiti e gli eredi di quelli deceduti si accordano per continuarla, la colonia continua sino alla sua normale scadenza, fermo l'obbligo degli eredi di dare incarico, ove occorra, a persona idonea, scelta fra loro o fra i coloni superstiti, di sostituire nelle incombenze il colono deceduto.

In tutti i casi, se la morte del colono è avvenuta negli ultimi sei mesi dell'anno agrario, spetta sempre agli eredi, e nel caso di più coloni a quelli superstiti anche senza il concorso dei predetti eredi, la facoltà di continuare la colonia, purchè provvedano ad assicurare la buona coltivazione del fondo. Se questa non è fatta con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti.

Art. 139.

(Lavoro del colono).

Il concedente deve avvalersi del lavoro del colono che sia esuberante alle necessità colturali dell'azienda per l'esecuzione dei miglioramenti che intende compiere sul fondo.

In tal caso il colono è obbligato a prestare il suo lavoro mediante compenso.

Sono salve le disposizioni delle norme corporative.

Art. 140.

(Rinvio).

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 115 secondo comma, 117 secondo comma, 119, 122, 125, 126, 127 129 e 133, nonchè quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti lo abbiano d'accordo istituito, esclusa quella dell'ultimo comma dell'art. 131.

CAPO III.

Della soccida.

Art. 141.

(Nozione).

Nella soccida chi dispone di una certa quantità di bestiame o di determinati terreni a pascolo ed un allevatore si associano per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame apportato e per l'esercizio di industrie accessorie, al fine di ripartirne l'accrescimento e gli altri prodotti e i redditi che ne derivano.

Art. 142.

(Oggetto del contratto).

Può essere data a soccida qualunque specie di bestiame che sia capace di accrescimento o di produrre utilità economiche.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame ha al termine del contratto.

Art. 143.

(Norme applicabili).

La soccida è disciplinata dalle norme corporative ed in mancanza dalla convenzione delle parti o dagli usi,

in quanto non siano in contrasto con le disposizioni di carattere imperativo degli articoli 146 comma secondo, 147 comma primo, 149, 155, 157 e 158 comma secondo e terzo.

Art. 144.

(Tipi fondamentali del contratto).

Vi sono tre tipi principali di soccida: la soccida semplice, la soccida parziaria, e la soccida a pascolo franco.

SEZIONE I. — *Della soccida semplice.*

Art. 145.

(Capitale bestiame).

Nella soccida semplice il capitale bestiame viene apportato dal solo soccidante.

La stima attribuita al bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario al quale il bestiame è affidato.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e, a scopo indicativo, il relativo valore di mercato e serve di base per determinare il prelevamento cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto a norma dell'art. 158.

Art. 146.

(Durata del contratto).

La soccida senza determinazione di tempo ha la durata di tre anni.

Il contratto, anche se a tempo indeterminato, non cessa di diritto. La parte che non intende rinnovarlo deve comunicare disdetta nel termine fissato dalle norme corporative o, in mancanza, dalla convenzione o dall'uso, e in tutti i casi non più tardi di sei mesi prima della scadenza.

In mancanza di disdetta il contratto si intende rinnovato anno per anno.

Art. 147.

(Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera estranea)

La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.

La scelta del personale, estraneo alla famiglia del soccidario, che può occorrere all'impresa, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche se la relativa spesa sia posta a carico esclusivo del soccidario.

Art. 148.

(Obblighi del soccidario).

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante e nei limiti delle necessità dell'impresa, il lavoro occorrente per la custodia, il governo e l'allevamento del bestiame affidatogli e per la manipolazione dei prodotti e il loro trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve comportarsi da buon allevatore e risponde verso il soccidante di ogni altra attività lavorativa impiegata nell'azienda.

Art. 149.

(Caso fortuito).

Il soccidario non risponde del bestiame che egli dimostri essere perito per caso fortuito, ma è tenuto a rendere conto delle parti recuperabili.

Art. 150.

(Reintegrazione del capitale bestiame).

Qualora nella soccida stipulata per tre anni o più, durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per caso fortuito oltre la metà del bestiame inizialmente conferito, il soccidario può chiedere che il soccidante provveda alla reintegrazione del bestiame suddetto mediante conferimento di altre bestie di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano al-

l'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.

Se il soccidante non procede alla reintegrazione, il contratto si scioglie.

Art. 151.

(Cessazione del diritto sul bestiame e alienazione).

La soccida non si risolve se viene meno in tutto o in parte nel soccidante il diritto sul bestiame che egli ha apportato, ma continua nei confronti di colui che gli è subentrato.

Tuttavia, se il diritto del soccidante è venuto meno rispetto alla maggior parte del bestiame suddetto, il soccidario, entro il termine di un mese dalla notizia del fatto, può chiedere lo scioglimento del contratto, con effetto dalla fine dell'anno di allevamento in corso.

Se il diritto viene meno, in tutto o in parte, per effetto di alienazione del bestiame e il contratto non sia stato sciolto, i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano di diritto nell'acquirente proporzionalmente alla quota acquistata, salva la responsabilità sussidiaria dell'alienante.

Art. 152.

(Indisponibilità di fatto del bestiame).

Le parti non possono togliere alcuna bestia dalla soccida, sia appartenente al capitale che all'accrescimento, se non di comune accordo.

Nella soccida di bestiame ovino, il soccidario non può iniziare le operazioni di tosatura senza il consenso del soccidante.

Art. 153.

(Spese).

Le spese relative alla soccida sono a carico delle parti nelle proporzioni stabilite dalle norme collettive o, in mancanza, dalla convenzione delle parti o dagli usi.

Art. 154.

(Accrescimenti, prodotti e redditi).

Gli accrescimenti, i prodotti e i redditi della soccida si dividono parimenti fra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme collettive o, in mancanza, dalla convenzione delle parti o dagli usi.

Art. 155.

(Perdite, guadagni e azione di lesione).

Non si può stipulare che il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore che nel guadagno.

Qualora gli oneri e i vantaggi attribuiti rispettivamente alle parti dal contratto, calcolati sulla previsione di un andamento normale dell'allevamento, risultino fra loro gravemente sproporzionati in danno del soccidario, il giudice può disporre le modificazioni necessarie per ricondurre il contratto ad equità.

La sproporzione si considera grave ogni qual volta supera di una terza parte la misura degli oneri o dei vantaggi che al soccidario spetterebbero a parità di condizioni contrattuali.

Art. 156.

(Morte di una delle parti).

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario le parti possono chiedere lo scioglimento del contratto se fra i suoi eredi non vi sia persona idonea a sostituirlo ed il contratto cessa con la fine dell'anno di allevamento in corso.

Se fra gli eredi vi è persona idonea, ed essi si accordino nel darle incarico di assolvere, nel comune interesse, le incombenze del soccidario, la soccida continua sino alla sua normale scadenza.

In tutti i casi, se la morte del soccidario è avvenuta negli ultimi sei mesi dell'anno di allevamento, spetta sempre agli eredi la facoltà di continuare la soccida sino alla fine dell'anno suddetto, purchè provvedano ad assicurarne il buon andamento; ma se non viene

usata la dovuta diligenza, il soccidante può provvedervi a sue spese, salva rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sui redditi.

Art. 157.

(Risoluzione del contratto).

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione per fatti imputabili all'altra parte e tali da non consentire la continuazione dei loro rapporti.

Lo scioglimento del contratto può essere altresì chiesto quando si verificano fatti o situazioni che ostacolano o compromettono gravemente l'esercizio dell'impresa e la produzione.

Art. 158.

(Prelevamento e divisione al termine del contratto).

Al termine del contratto, le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva da esso un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità ed all'età, sia corrispondente per valore intrinseco, alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida, ed il di più si divide a norme dell'art. 154.

Il prelevamento di cui sopra deve farsi d'accordo col soccidario.

Se non vi sono animali sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono, senza che il soccidario debba concorrere nella perdita.

SEZIONE II. — *Della soccida parziaria.*

Art. 159.

(Conferimento del bestiame).

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Art. 160.

(Reintegrazione del capitale bestiame).

Qualora nella soccida stipulata per tre anni o più, durante la prima metà del periodo contrattuale, perisca per caso fortuito oltre la metà del bestiame inizialmente conferito, e le parti non si accordino per la reintegrazione totale o parziale di esso, ciascun soccio ha diritto di chiedere lo scioglimento del contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, lo scioglimento ha effetto con la fine dell'anno di allevamento in corso.

Il bestiame superstite viene diviso fra le parti nella proporzione di cui all'art. 162.

Se le proporzioni stabilite per la divisione del bestiame al termine del contratto sono diverse da quelle del conferimento iniziale, della diversità si tiene conto solo in relazione al periodo di tempo maturato nel momento della divisione.

Art. 161.

(Cessazione del diritto e alienazione del capitale bestiame).

Ferma la disposizione dell'art. 151, qualora venga meno nel soccidario la disponibilità sulla quota di bestiame da esso apportato nella soccida, il contratto si scioglie, salvo che egli provveda alla reintegrazione in conformità del primo comma dell'art. 150.

Se la disponibilità viene meno per effetto di alienazione o di altro fatto volontario del soccidario, la reintegrazione non è ammessa ed egli è tenuto al risarcimento dei danni. In ogni altro caso è tenuto a rifondere al soccidante la metà delle spese da questi infruttuosamente sopportate a causa dell'anticipato scioglimento.

Art. 162.

(Divisione del bestiame, prodotti e redditi).

Al termine del contratto, tutto il bestiame della soccida, sia appartenente al capitale che all'accrescimento,

i prodotti ed i redditi di dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, dalla convenzione delle parti o dagli usi.

Art. 163.

(*Rinvio*).

In tutto il resto si applicano alla soccida parziaria le disposizioni dettate per la soccida semplice.

SEZIONE III. — *Della soccida a pascolo franco.*

Art. 164.

(*Apporti*).

Nella soccida a pascolo franco il bestiame è apportato dal soccidario, ed il pascolo dal soccidante.

Art. 165.

(*Direzione e controllo dell'impresa*).

La direzione dell'impresa è esercitata dal soccidario, fermo l'obbligo stabilito dall'art. 147, secondo comma.

Al soccidante spetta il diritto di controllo sulla gestione.

Art. 166.

(*Reintegrazione del capitale bestiame*).

Nell'ipotesi prevista dall'art. 150 si applica al soccidario la disposizione dettata nel comma primo relativamente al soccidante e viceversa.

Se il soccidario non acconsente alla reintegrazione il contratto si scioglie e si procede alla divisione del bestiame superstite a norma del terzo comma dell'articolo 160.

Art. 167.

(*Cessazione del diritto e alienazione del capitale bestiame*).

Qualora venga meno nel soccidario il diritto sul bestiame da esso apportato nella soccida, si applica la disposizione dell'art. 161.

Art. 168.*(Divisione del bestiame, prodotti e redditi).*

Al termine del contratto si procede a norma dell'articolo 162.

Art. 169.*(Rinvio).*

In tutto il resto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni dettate per la soccida semplice.

TITOLO VI.

**DELL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE
DELL'IMPRESA**

Art. 169-bis.*(Tipi di società).*

L'impresa può essere esercitata in forma sociale secondo uno dei seguenti tipi di società, salvo le limitazioni poste dalla legge per determinate categorie d'impresе.

CAPO I.**Della società a responsabilità illimitata.****SEZIONE I. — Disposizioni generali.****Art. 170.***(Responsabilità dei soci).*

Nella società a responsabilità illimitata ciascun socio, oltre ad essere obbligato al conferimento, risponde in via sussidiaria illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

§ 1. — *Dei rapporti fra i soci.*

Art. 171.

(*Conferimenti*).

Se i conferimenti dovuti dai singoli soci non sono determinati dal contratto, si presume che i soci siano tenuti a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo per cui fu costituita la società.

Se i singoli conferimenti sono determinati dal contratto, i soci non sono tenuti ad aumentarli o a reintegrarli qualora l'oggetto dei medesimi perisca o si deteriori.

Il valore delle cose conferite, se non è determinato dai contraenti e non può essere determinato secondo le liste di borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la società nel giorno stabilito per la consegna, si determina mediante perizia su richiesta del socio più diligente.

Art. 172.

(*Effetti dei conferimenti
e costituzione del patrimonio sociale*).

Le cose che i soci conferiscono, in mancanza di patto contrario, si presumono conferite in proprietà.

La garanzia dovuta dal socio per le cose conferite in proprietà è regolata dalle norme della vendita.

Appartengono altresì al patrimonio sociale i frutti delle cose di cui sia stato conferito il godimento e tutti gli utili e gli acquisti che siano conseguiti mediante l'attività dei soci a norma del contratto.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme della locazione.

Art. 173.

(Conferimento dei crediti).

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 123 libro obbligazioni (1).

Art. 174.

(Conferimento di opera).

Il conferimento del socio può anche consistere nella prestazione della sua opera.

Nel silenzio del contratto, la misura degli utili del socio di lavoro e della sua partecipazione alla liquidazione del patrimonio sociale è stabilita dall'autorità giudiziaria secondo equità.

Art. 175.

(Inadempienza nei conferimenti).

Il socio che non consegna nel termine stabilito i beni conferiti è tenuto al risarcimento dei danni e, se il conferimento deve essere fatto in denaro, è tenuto al pagamento degli interessi oltre al risarcimento dei maggiori danni derivati alla società, salva l'applicazione dell'art. 216.

Art. 176.

(Obbligazioni dei soci riguardo alle cose sociali).

I singoli soci non possono, senza il consenso degli altri, servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per proprio uso particolare.

(1) Art. 123, 2° comma, libro obbligazioni (progetto): Quando il cedente ha garantito la solvibilità del debitore, la garanzia cessa di avere effetto se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è diipesa dalla negligenza del cessionario nell'iniziare e nel proseguire le istanze contro il debitore.

Art. 177.

(Obbligo dei soci di non recar pregiudizio all'attività sociale).

I soci non devono compiere per proprio conto o per conto di altri alcun atto che possa recar pregiudizio all'attività sociale.

Art. 178.

(Divieto di concorrenza).

Il socio a responsabilità illimitata non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività dello stesso genere di quelle che formano oggetto dell'impresa sociale, nè partecipare come socio illimitatamente responsabile in altra società avente lo stesso oggetto.

Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva alla stipulazione del contratto sociale e gli altri soci, essendone a conoscenza, non pattuirono che dovesse cessare.

Art. 179.

(Sanzioni per l'inosservanza del divieto di concorrenza).

In caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, la società ha diritto di ritenere che il socio abbia conseguito ovvero di ottenere il risarcimento del danno.

Tale diritto deve essere esercitato nel termine di tre mesi dal giorno in cui la società ha avuto notizia dei fatti previsti nell'articolo precedente.

Art. 180.

(Non compensabilità fra danni e utili).

Il socio non può compensare i danni di cui è tenuto a rispondere verso la società con i vantaggi che con la propria attività ha procurato a questa.

Art. 181.

(Amministrazione spettante a tutti i soci disgiuntamente).

L'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri se non è convenuto diversamente.

Ogni socio ha diritto di opporsi alla operazione che altri voglia compiere prima che questa sia conclusa: ma se l'opposizione, nel momento in cui è fatta, è manifestamente ingiustificata, il socio opponente è tenuto a rispondere dei danni derivanti dal mancato compimento dell'operazione.

Art. 182.

(Amministrazione spettante a tutti i soci congiuntamente o col criterio della maggioranza).

Se i soci hanno convenuto di amministrare congiuntamente, è necessario il consenso di tutti per quanto debba compiersi nell'interesse sociale.

Se è stato convenuto che per l'amministrazione in generale o per determinati atti i soci debbano provvedere a maggioranza di voti, s'intende che sia stato fatto riferimento alla maggioranza di numero dei soci.

Nei casi preveduti dai precedenti comma i singoli soci non possono compiere da soli alcun atto nell'interesse della società, salvo che vi sia urgenza per evitare pregiudizio alla società.

Art. 183.

(Amministrazione affidata a più soci o ad un socio solo).

Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui soltanto alcuni dei soci siano incaricati di amministrare congiuntamente o col criterio della maggioranza dei voti.

Se incaricato dell'amministrazione è un solo socio, questi può compiere tutti gli atti relativi alla gestione sociale.

Nei casi preveduti dal comma che precedono, i soci non amministratori possono fare opposizione agli atti dei soci incaricati di amministrare solamente in caso di abuso dei poteri loro conferiti.

Art. 184.

(Revoca della facoltà di amministrare).

La facoltà di amministrare attribuita ad un solo socio o ad alcuni soci può essere revocata soltanto per una causa legittima, se è stata conferita col contratto

di società; è revocabile secondo le norme del mandato se è stata conferita con atto posteriore.

Art. 185.

*(Responsabilità degli amministratori
e facoltà spettanti ai soci amministratori).*

I poteri e gli obblighi dei soci che amministrano la società sono regolate dalle norme del mandato.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell'adempimento dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, ma quando vi sono più amministratori la responsabilità non si estende a quelli di essi che dimostrino di essere esenti da colpa.

L'azione di responsabilità non può essere proposta contro l'amministratore che è mantenuto in carica.

Art. 186.

(Diritto di controllo dei soci).

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere dagli amministratori il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

E' nullo qualsiasi patto contrario.

Art. 187.

(Rendiconto annuale).

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori il rendiconto di questa al termine di ogni anno, salvo che il contratto non stabilisca un termine diverso.

Art. 188.

(Utili, compensi e interessi).

In mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, ciascun socio ha diritto di percepire alla fine di ogni esercizio la sua parte di utili.

Il contratto può stabilire che nel corso dell'esercizio ciascun socio abbia diritto a percepire l'interesse legale sulle quote conferite in conto degli utili da ripartirsi alla fine dell'esercizio e gli eventuali compensi stabiliti come retribuzione dell'opera che egli presta per la società.

Art. 189.

(Limitazioni del diritto agli utili).

Non può farsi luogo a ripartizione di somme fra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili nè alla corresponsione di interessi fino a che il capitale non è reintegrato o la perdita non è eliminata mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 190.

(Partecipazione dei soci ai guadagni e alle perdite).

Le parti dei singoli soci nei guadagni e nelle perdite si presumono uguali, qualunque sia l'oggetto dei conferimenti, se non risulta una diversa volontà.

Se però tutti i conferimenti dei soci hanno avuto per oggetto somme di danaro o altre cose di cui sia stato determinato il valore, si presume che la parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite sia proporzionale al valore del rispettivo conferimento.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Art. 191.

*(Partecipazione ai guadagni e alle perdite
rimessa al giudizio di un terzo).*

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa al giudizio di un terzo.

Il giudizio del terzo non può essere impugnato se non quando sia manifestamente iniquo o erroneo e in ogni caso non oltre il termine di tre mesi dal giorno in cui il socio che pretende di esserne leso ne ha avuto comu-

nicazione. L'impugnativa è esclusa quando il socio ha dato per parte sua esecuzione al giudizio del terzo.

Art. 192.

(Esclusione del socio dagli utili o dalle perdite).

Il contratto di società è nullo quando uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

E' tuttavia valido il patto con cui sia esonerato dal contribuire alle perdite il socio che abbia conferito solamente la propria opera.

Art. 193.

(Cessionario o socio del socio).

Il contratto con cui un socio cede ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota sociale, ovvero associa un terzo negli utili e nelle perdite di tale quota, senza il consenso degli altri soci, ha effetto esclusivamente nei rapporti fra il socio e il terzo cessionario o associato.

§ 2. — Dei rapporti con i terzi.

Art. 194.

(Rappresentanza della società).

In mancanza di diversa disposizione del contratto la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore.

I soci che hanno la rappresentanza della società non possono trasmetterla se non ne hanno avuto espressa facoltà dal contratto; essi possono però concedere procura per determinati atti. Le obbligazioni assunte dal sostituto in contravvenzione a questo divieto non vincolano la società, a meno che questa non ratifichi l'atto compiuto.

Art. 195.

(Poteri del socio che ha la rappresentanza).

Il socio che ha la rappresentanza della società può compiere in nome di essa tutti gli atti che rientrano nello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dal contratto.

Gli atti compiuti dal socio che ha la rappresentanza della società nell'ambito dei poteri conferitigli sono considerati compiuti in nome della società quando risulta dalle circostanze in cui l'atto fu compiuto che il socio ha agito per conto di essa.

La società è responsabile dei danni derivanti da atti illeciti compiuti dal socio amministratore nell'ambito del suo ufficio.

Art. 196.

(Rappresentanza sociale).

Se il potere di rappresentanza è attribuito ad alcuni soltanto degli amministratori, la limitazione non è opponibile ai terzi che non ne hanno avuto conoscenza.

Art. 197.

(Responsabilità dei soci verso i terzi).

I soci sono obbligati in solido verso i terzi per i debiti sociali. Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi.

Tuttavia il socio richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale purchè ne proponga istanza nei primi atti della causa indicando i beni da sottoporre ad esecuzione.

La sentenza ottenuta contro la società fa stato, per ciò che riguarda l'accertamento del debito, anche nei confronti dei singoli soci.

Art. 198.

(Responsabilità del nuovo socio).

Il nuovo socio di una società a responsabilità illimitata già costituita risponde illimitatamente e solidalmente con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori alla sua ammissione.

Art. 199.

(Creditori particolari dei soci).

I creditori particolari dei soci, finchè dura la società, non possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma possono ottenere il soddisfacimento o l'assicurazione dei loro crediti sugli utili spettanti al loro debi-

tore, e sulla quota che gli perverrà nella liquidazione. Inoltre, quando gli altri beni del loro debitore siano insufficienti a soddisfare i loro crediti, essi possono chiedere la liquidazione della quota spettante al loro debitore sul fondo comune.

Art. 200.

(Esclusione della compensazione).

Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo abbia verso la società e il credito che egli abbia verso un socio, nemmeno per la parte spettante al socio sul patrimonio sociale.

Art. 201.

(Modificazione del contratto sociale).

Per la modificazione del contratto sociale è necessario il voto unanime dei soci, salvo disposizione contraria del contratto stesso.

Nonostante contraria disposizione del contratto sociale, per il mutamento dell'oggetto è sempre necessario il consenso unanime dei soci.

§ 3. — *Delle cause di scioglimento della società.*

Art. 202.

(Cause di scioglimento).

La società si scioglie:

1° per il decorso del tempo convenuto per la sua durata;

3° per la volontà di tutti i soci;

4° per la morte, l'esclusione, il recesso di uno dei soci, quando in conseguenza di uno di questi fatti viene meno la pluralità dei soci, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno;

5° per le altre cause previste dal contratto sociale.

Art. 203.

(Proroga tacita).

La società è tacitamente prorogata quando, nonostante il decorso del tempo per cui fu contratta, i soci continuano compire le operazioni che ne costituiscono l'oggetto.

Verificatasi la proroga tacita, la società si considera di durata indeterminata.

Art. 204.

(Morte del socio).

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci i superstiti devono rimborsare entro due mesi gli eredi della quota spettante al socio defunto secondo le norme contenute nel contratto sociale o, in mancanza, secondo apposito bilancio, tranne che preferiscano di continuare la società con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art. 205.

(Recesso o domanda di scioglimento).

Ogni socio può sempre recedere dalla società o chiederne lo scioglimento quando questa è stata contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di alcuno dei soci.

Il recesso deve essere notificato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 206.

(Recesso per gravi motivi).

Anche quando la società è stata contratta per un tempo determinato e per la conclusione di un determinato affare, ogni socio può recedere dalla società prima che sia decorso il tempo convenuto o prima che l'affare sia compiuto quando concorrono gravi inadempimenti da parte di altri soci.

§ 4. — *Degli effetti dello scioglimento delle società.*

Art. 207.

(Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento).

Quando si verifica lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che non siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Sono tuttavia validi anche nei rapporti tra i soci gli atti compiuti dagli amministratori prima che questi abbiano avuto notizia della causa di scioglimento della società.

Art. 208.

(Nomina dei liquidatori).

Gli amministratori o in loro mancanza i soci, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, debbono nel termine di un mese promuovere il procedimento di liquidazione, convocando i soci per la nomina dei liquidatori e per le deliberazioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

Se i soci non si accordano sulla nomina dei liquidatori, provvede l'autorità giudiziaria.

Art. 209.

(Liquidazione della società).

Se il contratto sociale non prevede il modo della liquidazione della società, e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da un liquidatore.

Il liquidatore, in mancanza di particolari pattuizioni, ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per lo scopo della liquidazione e di rappresentare la società nei rapporti coi terzi. Egli può portare a termine le operazioni che sono in corso nel momento in cui è nominato, ma non può intraprendere operazioni nuove.

Il liquidatore non può essere revocato che per giusti motivi o per volontà unanime dei soci. In questo ultimo caso il liquidatore ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 210.

(Responsabilità dei liquidatori).

Alla società in liquidazione si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questa sezione e quelle del contratto sociale che non sono derogate dalle disposizioni di questo paragrafo e che non sono incompatibili con lo stato di liquidazione.

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati, per quanto non sia disposto, in conformità delle norme stabilite per gli amministratori.

Art. 211.

(Obblighi dei liquidatori).

I liquidatori debbono prendere in consegna i beni e le carte della società e redigere in unione con gli amministratori l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo della società. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Art. 212.

(Restituzione dei beni conferiti in semplice uso alla società).

I soci che hanno conferito beni in semplice godimento alla società hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se però i beni sono periti o deteriorati per colpa degli amministratori, salva l'azione contro questi, i soci che hanno conferito i beni stessi hanno diritto al risarcimento del danno, da porsi a carico del patrimonio sociale.

Art. 213.

(Liquidazione del patrimonio sociale).

I liquidatori non possono pagare ai soci alcuna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori sociali. I soci possono peraltro richiedere che le somme disponibili siano depositate

presso la cassa depositi e prestiti o presso l'istituto di emissione e che siano fatte le ripartizioni anche durante la liquidazione, qualora, oltre quanto occorre per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni sociali scadute e da scadere, rimanga disponibile almeno il dieci per cento.

Con il patrimonio sociale deve anzitutto provvedersi ai pagamenti dovuti ai creditori sociali, come pure ai pagamenti dovuti a soci che hanno sostenuto spese o fatto anticipazioni alla società od hanno verso di questa ragione di risarcimento. Per i debiti non ancora scaduti o litigiosi devono essere accantonate le somme necessarie.

Ai soci che hanno conferito beni in proprietà o altri diritti patrimoniali che non siano di semplice godimento, dovrà essere restituito l'ammontare dei loro conferimenti se questi ebbero per oggetto somme di danaro, o l'equivalente di essi se ebbero per oggetto altre cose o diritti. L'equivalente sarà determinato secondo la stima che ne sia stata fatta inizialmente o, in mancanza di stima, secondo il valore da attribuirsi ai conferimenti nel momento in cui furono eseguiti, salva in ogni caso la detrazione della quota di perdita in conformità del comma seguente.

Qualora sia necessario per l'esecuzione di quanto è previsto nei precedenti comma, le attività sociali saranno alienate e convertite in denaro. Se esse risulteranno insufficienti, i singoli soci saranno tenuti a colmare la deficienza secondo la parte di ciascuno nelle perdite. Se sopravvanzerà un attivo netto, questo sarà ripartito ai soci in proporzione alla parte di ciascuno nei guadagni.

Trattandosi di ripartire beni in natura, si applicheranno in quanto sia possibile, le regole concernenti la divisione dell'eredità.

§ 5. — *Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.*

Art. 214.

(Casi di scioglimento limitato ad un socio).

Oltre alle ipotesi previste negli articoli 202, 205 e 206 lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio e la continuazione della società fra gli altri può avere uogo:

1° per recesso del socio, quando sia ammesso dal contratto sociale o sia consentito dagli altri soci;

2° per esclusione del socio.

Nei casi previsti dal presente articolo è salvo, a ciascuno degli altri soci, il diritto di preferire lo scioglimento della società.

Art. 215.

(Recesso di un socio).

Quando la facoltà di recedere dalla società è ammessa dal contratto sociale, all'esercizio di essa si applicano le norme stabilite dall'art. 205 per il recesso della società a tempo indeterminato.

Art. 216.

(Esclusione).

L'esclusione di un socio può avere luogo per causa di inadempimento del socio alle obbligazioni essenziali che derivano dal contratto sociale e dalla legge.

Il socio che ha conferito nella società la propria attività o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per sopravvenuta sua inidoneità a svolgere la attività o per il perimento anche fortuito della cosa di cui ha conferito il godimento. Parimenti può essere escluso il socio che si sia obbligato a conferire la proprietà di una cosa, se questa sia perita prima che la proprietà sia stata effettivamente conferita.

L'azione per l'esclusione del socio è proposta in nome della società dagli amministratori o da un procuratore speciale su conforme deliberazione della maggioranza

dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio della cui esclusione si tratta.

Art. 217.

(Esclusione di diritto).

E' escluso di diritto il socio responsabile senza limitazione che sia stato interdetto o inabilitato, o che sia stato condannato alla pena della reclusione per il delitto di peculato, concussione o corruzione o per delitto contro la fede pubblica o la proprietà o che sia stato dichiarato fallito.

Art. 218.

(Liquidazione della quota del socio escluso).

Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale dei beni che costituiscono il patrimonio sociale, ma soltanto ad una somma di denaro che ne rappresenta il valore, e ciò anche se in conseguenza dell'esclusione si faccia luogo allo scioglimento della società.

Art. 219.

(Effetti dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio).

In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi restano responsabili delle obbligazioni contratte nell'interesse sociale fino al giorno in cui si verifica la causa di scioglimento, ed hanno diritto alla liquidazione della quota di partecipazione del socio in base a bilancio che dovrà essere redatto, con riferimento al giorno anzidetto.

Se vi sono operazioni in corso il socio o gli eredi di lui partecipano agli utili e alle perdite a cui tali operazioni danno luogo.

Art. 220.

(Pagamento della quota di partecipazione del socio).

Salvo patto contrario, il pagamento della quota di partecipazione spettante al socio deve essere fatto entro tre mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

SEZIONE II. — *Della società a responsabilità illimitata registrata.*

Art. 221.

(Obbligo e facoltà della registrazione).

La società a responsabilità illimitata che ha per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale deve essere costituita ed essere iscritta nel registro delle società secondo le disposizioni seguenti.

Le stesse forme possono essere adottate anche dalle società che hanno un oggetto diverso dall'esercizio di un'impresa commerciale.

Alle società a responsabilità illimitata si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto non derogate dalle disposizioni seguenti.

Art. 222.

(Denominazione).

La società registrata deve avere una denominazione costituita dal nome di almeno uno dei soci con l'indicazione di società a responsabilità illimitata oppure di società in nome collettivo.

Art. 223.

(Contenuto dell'atto costitutivo).

L'atto costitutivo della società deve essere fatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;
- 2) la denominazione sociale;
- 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società e i limiti e la durata dei loro poteri;
- 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 5) la determinazione dell'oggetto sociale;
- 6) la quota assunta da ciascun socio e l'indicazione dei conferimenti ad essa relativi in denaro, in crediti, in altri beni, il valore a questi attribuito e il modo di valutazione;

- 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- 8) la parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- 9) la durata della società.

Art. 224.

(Pubblicazione dell'atto costitutivo).

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo della società ha l'obbligo di trasmettere entro trenta giorni copia autentica all'ufficio del registro delle società competente per l'iscrizione.

L'ufficio del registro, se non sussistono motivi per rifiutare l'iscrizione a norma del comma seguente, deve procedere alla iscrizione entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto.

L'iscrizione deve essere rifiutata, quando nell'atto costitutivo siano state omesse le indicazioni previste nell'articolo precedente, o risulti incertezza sugli elementi essenziali del contratto, o se l'atto costitutivo contenga disposizioni contrarie a norme di legge inderogabili.

L'ufficio del registro deve notificare immediatamente il rifiuto al notaio che ha trasmesso l'atto mediante lettera raccomandata.

Art. 225.

(Diritto del socio alla pubblicazione).

Se il notaio che ha redatto l'atto costitutivo della società non provvede nel termine di legge a trasmetterlo all'ufficio del registro delle società, ciascun socio ha diritto di provvedere, a spese della società, al deposito dell'atto per la iscrizione o di far condannare gli amministratori della società ad eseguirlo.

Art. 226.

(Legale costituzione).

Con l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società la società acquista personalità giuridica.

Art. 227.

(Responsabilità del socio uscente).

Il socio che, per qualsiasi titolo, cessa di far parte della società rimane responsabile illimitatamente e solidalmente con gli altri per le obbligazioni assunte dalla società anteriormente alla iscrizione della cessazione della sua qualità di socio nel registro delle società.

Art. 228.

(Esclusione del socio).

L'esclusione del socio ha effetto nei confronti del socio e dei terzi dal momento della iscrizione della sentenza che la pronuncia nel registro delle società.

Art. 229.

(Obbligo relativo alle pubblicazioni).

Gli amministratori sono tenuti a denunciare al competente ufficio del registro delle società, nei termini di legge, i fatti relativi alla società dei quali il presente codice richiede la iscrizione.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale debbono, entro quindici giorni dalla nomina, depositare le loro firme e quelle dei procuratori autorizzati a sottoscrivere per la società presso l'ufficio del registro.

Art. 230.

(Pubblicazione delle modificazioni dell'atto costitutivo).

Le modificazioni dell'atto costitutivo debbono essere denunciate per iscritto a cura degli amministratori all'ufficio del registro delle società competente, entro il termine di quindici giorni, per l'iscrizione.

Quando il cambiamento risulta da deliberazione dei soci, questa all'atto della denuncia deve essere depositata in copia autentica all'ufficio.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finchè non sono iscritte nel registro delle società, non hanno effetto rispetto ai terzi.

Art. 231.

(Trasformazione della società e riduzione di capitale).

Le deliberazioni di trasformazione di una società a responsabilità limitata in altra specie di società e di riduzione di capitale effettuata mediante rimborso ai soci sulle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti non possono avere esecuzione se non siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui la deliberazione è stata iscritta nel registro delle società o se non risulti il pagamento di tutti i creditori sociali o il consenso o il deposito della somma corrispondente presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

Chiunque sia creditore della società al momento della iscrizione della deliberazione può fare opposizione entro tale termine.

L'opposizione sospende l'esecuzione della deliberazione fino a che non sia stata ritirata o respinta con sentenza definitiva.

L'autorità giudiziaria può disporre tuttavia l'esecuzione della deliberazione, mediante prestazione di una congrua cauzione.

Art. 232.

(Proroga della società).

I creditori particolari del socio possono fare opposizione alla proroga espressa o tacita della società, nel primo caso, entro un mese dalla iscrizione della deliberazione di proroga e, nel secondo caso, entro sei mesi dalla scadenza del termine di durata della società.

L'opposizione sospende, rispetto agli opposenti, l'efficacia della proroga della società, e, se l'opposizione sia accolta con sentenza definitiva, i soci che intendono continuare la società debbono, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente sulla base dell'ultimo bilancio regolarmente approvato antecedentemente alla proroga.

Art. 233.

(Fusione).

La fusione della società con altre si effettua con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 383 e seguenti.

La fusione deve essere deliberata a norma dell'articolo 201.

Art. 234.

(Pubblicazione della nomina dei liquidatori).

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere depositati a cura dei medesimi in copia autentica presso il competente ufficio del registro delle società per l'iscrizione.

Art. 235.

(Rappresentanza della società in liquidazione).

Dal momento dell'iscrizione della nomina dei liquidatori disposta dall'articolo precedente, la rappresentanza anche processuale della società spetta ai liquidatori e tutti gli atti della società devono indicare che essa è in liquidazione.

Art. 236.

(Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono fare il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio sottoscritto dai liquidatori con il piano di riparto deve essere comunicato ai soci e si intende approvato se nessuno dei soci ha sollevato contestazioni, promuovendo il giudizio nel termine di tre mesi dalla comunicazione.

In caso di contestazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore ha diritto di vedere esaminate le questioni relative alla liquidazione separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può mantenersi estraneo.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori restano liberati di fronte ai soci.

Art. 237.

(Deposito dei libri e dei documenti della società).

Approvato il bilancio finale di liquidazione e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i li-

bri e i documenti che non spettino ai singoli condividenti, sono depositati presso uno dei soci designato dalla maggioranza o presso la cancelleria del tribunale.

I libri e i documenti devono essere conservati per il termine di cinque anni.

Art. 238.

(Cancellazione della società).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle società.

Art. 239.

(Diritto dei creditori insoddisfatti).

Dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere il loro credito soltanto nei confronti dei soci, secondo la responsabilità da questi assunta con il contratto sociale.

CAPO II.

Delle società in accomandita.

Art. 240.

(Nozione).

Nella società in accomandita i soci accomandatari sono responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti sono obbligati unicamente al conferimento di una quota di capitale.

SEZIONE I. — *Della società in accomandita semplice.*

Art. 241.

(Società in accomandita semplice).

Nella società in accomandita semplice le quote di partecipazione dei soci non sono rappresentate da azioni.

Art. 242.
(*Costituzione*).

La società in accomandita semplice, qualunque sia il suo oggetto deve essere costituita per atto pubblico e deve essere iscritta nel registro delle società, secondo le norme degli articoli 223 e 224.

Art. 243.
(*Norme applicabili*).

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni della società a responsabilità illimitata registrata, in quanto non derogate dalle norme seguenti.

Art. 244.
(*Denominazione sociale*).

La denominazione della società in accomandita semplice è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con la indicazione di società in accomandita.

L'estraneo o l'accomandante, il quale consente che il suo nome figuri nella denominazione della società, risponde illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni della società.

Art. 245.
(*Responsabilità dei soci*).

Ai soci accomandatari si applicano le disposizioni che regolano gli obblighi e la responsabilità dei soci delle società a responsabilità illimitata.

Art. 246.
(*Cessione della quota*).

La quota di partecipazione del socio accomandante può essere ceduta con effetto verso la società con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Le disposizioni degli articoli 212 e 239 si applicano anche ai soci accomandanti limitatamente alla loro quota sociale.

Art. 247.

(Amministrazione e rappresentanza).

L'amministrazione e la rappresentanza della società possono essere conferite soltanto a soci accomandatari.

Nei riguardi dei soci accomandatari non amministratori si applica la disposizione dell'articolo 186.

Art. 248.

(Poteri del socio accomandante).

Il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione, nè trattare o concludere affari per conto della società, se non in forza di procura speciale per determinati affari. Se contravviene a tale divieto, egli assume responsabilità illimitata e solidale con i soci accomandatari per tutte le obbligazioni della società.

Il socio accomandante può invece prestare la sua opera nell'interno dell'azienda, dare pareri e consigli, fare atti di ispezione e di sorveglianza e partecipare alla nomina e alla revoca degli amministratori.

Art. 249.

(Utili percepiti in buona fede).

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nella sezione degli utili riscossi in buona fede in base alle risultanze del bilancio.

Art. 250.

(Cause di scioglimento).

La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 202, quando per la morte, esclusione o recesso di uno dei soci rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

SEZIONE II. — *Della società in accomandita per azioni.*

Art. 251.

(Norme applicabili).

Se le quote di partecipazione dei soci nelle società in accomandita sono rappresentate da azioni, si applicano le norme relative alle società per azioni, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 252.

(Denominazione sociale).

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con la indicazione di società in accomandita per azioni.

Art. 253.

(Soci accomandatari e accomandanti).

L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano esclusivamente ai soci accomandatari.

Ai soci accomandatari si applicano le disposizioni degli articoli 181 e 245.

Ai soci accomandanti si applicano le disposizioni degli articoli 246, 248 e 249.

Art. 254.

(Revoca degli amministratori).

La revoca degli amministratori può essere deliberata con la maggioranza prescritta dall'art. 301 ultimo comma per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria delle società per azioni.

Se la revoca avviene senza giusti motivi, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, dal momento della iscrizione della revoca nel registro della società cessa la responsabilità illimitata dell'amministratore revocato per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione stessa.

Art. 255.*(Surroga degli amministratori).*

L'assemblea generale con la maggioranza indicata all'articolo precedente provvede a surrogare, scegliendolo fra gli azionisti, l'amministratore che per qualunque causa ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata anche da ciascuno di questi.

L'amministratore surrogato assume la qualità di socio accomandatario.

Art. 256.*(Modificazioni dell'atto costitutivo).*

Le modificazioni dell'atto costitutivo previste nell'art. 299 devono essere approvate dall'assemblea generale dei soci con la maggioranza prescritta per le assemblee straordinarie delle società per azioni, e devono inoltre essere approvate dai soci accomandatari.

Art. 257.*(Scioglimento della società).*

La società si scioglie, oltre che per i casi previsti dagli articoli 202 e 250 per la cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori, quando nel termine di tre mesi non sia stato provveduto alla loro sostituzione o gli eletti non abbiano accettato.

Durante detto periodo la gestione della società può essere assunta per gli affari urgenti da uno o più accomandanti, senza che questi perdano il beneficio della limitazione di responsabilità.

CAPO III.*Delle società per azioni.***SEZIONE I. — Disposizioni generali.****Art. 258.***(Nozione).*

Nella società per azioni ciascun socio è obbligato nei limiti del conferimento.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Art. 259.

(Denominazione della società).

La denominazione della società per azioni, in qualunque forma espressa, deve contenere l'indicazione di società per azioni.

Art. 260.

(Numero minimo dei soci e ammontare minimo del capitale)

La società per azioni deve costituirsi con un numero di soci non inferiore a tre e con un capitale sociale superiore a un milione di lire.

Il capitale sociale non può, per tutta la durata della società, essere ridotto al di sotto del limite previsto nel comma precedente.

Art. 261.

(Contenuto dell'atto costitutivo).

L'atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico e deve indicare:

1° il nome, la paternità, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;

2° la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3° la precisa determinazione dell'oggetto sociale;

4° l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5° il valore nominale e il numero delle azioni;

6° il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali fra di essi abbiano la rappresentanza della società;

7° il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

8° le norme con le quali gli utili devono essere ripartiti;

9° la composizione del collegio sindacale;

10° la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori;

11° il luogo in cui deve adunarsi l'assemblea generale dei soci, i poteri di questa, le condizioni per la va-

lità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, in quanto si deroghi alle relative disposizioni di legge;

12° la durata della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società può essere compreso nell'atto costitutivo, oppure formare oggetto di un atto separato allegato all'atto costitutivo.

L'atto costitutivo deve altresì provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, determinando per quest'ultimo il compenso.

Art. 262.

(Presupposti della costituzione).

Per procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che la costituzione sia autorizzata con decreto del Ministro delle corporazioni, secondo le norme di attuazione del presente codice; 2) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 3) che siano versati in denaro presso un istituto di credito di diritto pubblico da ciascun socio almeno i tre decimi del rispettivo conferimento in numerario; 4) che sussistano le ulteriori condizioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società in relazione alla sua particolare natura.

Le somme depositate a norma del comma precedente devono essere restituite agli amministratori, delegati alla riscossione nell'atto costitutivo o, in mancanza, da una deliberazione del consiglio di amministrazione, i quali comprovino l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle società, ovvero ai sottoscrittori, se la iscrizione non ha avuto luogo.

Art. 263.

(Deposito e iscrizione dell'atto costitutivo).

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto della società ha l'obbligo di depositarli entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle società nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, allegando i documenti comprovanti le sottoscrizioni dei soci, l'avvenuto versamento dei decimi a norma

dell'articolo 262, l'autorizzazione del Ministro delle corporazioni e le eventuali altre autorizzazioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società.

Il giudice del registro, entro dieci giorni dal deposito, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina con decreto motivato l'iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto nel registro delle società.

Contro il decreto del giudice del registro che rifiuta l'iscrizione è ammesso ricorso al tribunale, entro un mese dalla data del provvedimento, nell'interesse della società da parte degli amministratori.

Contro il decreto che ordina l'iscrizione è ammesso ricorso nello stesso termine da parte del pubblico ministero.

Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo davanti alla corte di appello.

Art. 264.

(Diritto degli azionisti di provvedere al deposito dell'atto costitutivo).

Se il notaio non provvede al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nell'articolo precedente, si applica la disposizione dell'articolo 225.

Art. 265.

(Legale costituzione della società).

Con l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società la società per azioni acquista personalità giuridica.

SEZIONE II. — *Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione.*

Art. 266.

(Programma e sottoscrizione delle azioni).

Il capitale sociale può essere sottoscritto anche per mezzo di pubblica sottoscrizione, sulla base di un programma che indica l'oggetto e il capitale della so-

cietà, i patti principali dell'atto costitutivo e dello statuto e la partecipazione che i promotori si riservano agli utili della società.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio insieme al decreto di autorizzazione previsto dall'articolo 262.

Le sottoscrizioni delle azioni debbono risultare da atto scritto autenticato da notaio, il quale indichi il nome o la ditta, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Art. 267.

(Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori).

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori debbono assegnare ai sottoscrittori un termine per fare il versamento prescritto dall'articolo 262.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dalla obbligazione assunta, e in questo caso non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritto.

Sottoscritto l'intero capitale sociale ed eseguito il versamento prescritto dall'articolo 262, i promotori debbono nei quindici giorni successivi, salvo che il programma disponga diversamente, convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante avviso da inviarsi a ciascuno di questi con lettera raccomandata non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare.

Art. 268.

(Assemblea dei sottoscrittori).

L'assemblea dei sottoscrittori:

1° accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

2° discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato all'atto della sottoscrizione;

3° delibera sulla riserva di partecipazione agli utili della società fatta a proprio favore dai promotori;

4° nomina gli amministratori, qualora non siano stati designati nell'atto in cui furono apposte le sottoscrizioni;

5° nomina il collegio sindacale e ne determina il compenso.

Nell'assemblea prevista dal presente articolo ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà dei sottoscrittori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 269.

(Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo).

Esaurito dall'assemblea quanto è prescritto negli articoli precedenti, gli intervenuti procedono alla stipulazione dell'atto costitutivo con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 261.

L'atto costitutivo deve essere depositato all'ufficio del registro delle società per l'omologazione e la iscrizione a norma dell'articolo 263.

SEZIONE III. — *Dei promotori.*

Art. 270.

(Promotori).

Sono promotori, ai fini delle disposizioni seguenti, coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno sottoscritto il programma indicato nell'articolo 266 e nella costituzione simultanea coloro che si riservano, come tali, particolari beneficii nell'atto costitutivo.

Art. 271.

(Responsabilità dei promotori verso i terzi).

I promotori sono responsabili verso i terzi solidalmente e senza limitazione per le obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso verso di questa a sensi dell'articolo successivo.

Essi assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese per la costituzione della società e, se questa per qualsiasi ragione non si costituisce, non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Art. 272.

(Obbligo della società verso i promotori).

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare ad essi le spese sostenute in dipendenza delle operazioni occorrenti per la costituzione della società.

Al di fuori di tali ipotesi, l'obbligo della società verso i promotori sussiste soltanto quando le operazioni da questi compiute sono approvate dall'assemblea dei soci.

Art. 273.

(Responsabilità dei promotori verso la società e verso i terzi).

I promotori sono solidalmente responsabili con i primi amministratori verso la società e verso i terzi:

1° per la integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo;

2° per la esistenza dei conferimenti in natura;

3° per la verità delle pubblicazioni di ogni specie da essi fatte per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Art. 274.

(Limiti dei benefici riservati ai promotori).

I promotori non possono stipulare a proprio vantaggio alcun beneficio che importi diminuzione del capitale sociale. Essi possono soltanto riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione agli utili della società non superiore a un decimo di questi e per un periodo massimo di dieci anni.

SEZIONE IV. — *Dei conferimenti.*

Art. 275.

(Obbligo del versamento della quota in denaro).

Se nell'atto costitutivo non è espressamente stabilito che il conferimento debba consistere in determinati teni o crediti, gli azionisti debbono versare in denaro il valore nominale delle azioni.

Art. 276.

(Conferimento di crediti e di beni in natura).

Ai conferimenti di beni in natura e di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 172 e 173.

Art. 277.

(Relazione di stima sui beni conferiti).

Quando i sottoscrittori si obbligano al conferimento di beni in natura deve essere allegata all'atto costitutivo la relazione giurata di un esperto contenente l'esatta descrizione dei beni conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti.

Art. 278.

(Diritti della società verso il socio che ha conferito beni per un valore superiore al reale).

Gli amministratori nominati nell'atto costitutivo debbono, nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina, controllare le valutazioni contenute nella relazione di cui all'articolo precedente. Durante questo termine le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore reale dei beni conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, gli amministratori debbono chiedere al socio conferente il versamento della differenza in denaro. Se il socio non esegue il versamento dovuto, egli ha diritto di ottenere soltanto un numero di azioni che al valore nominale corrispondono al valore accertato

dei bene conferito. Se le azioni rappresentanti la differenza non possono essere altrimenti collocate, deve farsi luogo alla corrispondente riduzione del capitale.

Art. 279.

(Prestazioni accessorie).

Oltre all'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni continuative o periodiche non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso e stabilendo le sanzioni per il caso di inadempimento.

Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, le azioni a cui è connesso l'obbligo di prestazioni continuative o periodiche non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione.

Art. 280.

(Obbligo del conferimento integrale della quota).

Salvo il caso di riduzione del capitale sociale, gli azionisti non possono essere esonerati dall'obbligo dei versamenti cui sono tenuti, nè ad essi possono essere rimborsati i conferimenti fino a quando la società esiste.

In caso di insolvenza della società non opera la compensazione fra il debito degli azionisti relativo al conferimento e i loro crediti verso la società.

Art. 281.

(Mancato pagamento delle quote dovute).

Se l'azionista non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori possono far vendere le azioni per il tramite di un agente di cambio a suo rischio e per suo conto, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella *Gazzeta Ufficiale* del Regno.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori o perchè l'azionista moroso non ha restituito i titoli, gli amministratori possono dichiarare escluso dalla società l'azionista limitatamente alle azioni per le quali non ha eseguito i versamenti dovuti, trattenendo i versamenti già riscossi.

Le azioni non vendute, previa, occorrendo, la sostituzione dei titoli originari con un duplicato, debbono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata l'esclusione dell'azionista moroso, o essere dichiarate estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Resta salva in ogni caso l'azione della società contro gli altri obbligati, a norma dell'articolo 292.

L'azionista in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee.

SEZIONE V. — *Delle azioni.*

Art. 282.

(Emissione delle azioni).

Le azioni non possono emettersi per somma minore del loro valore nominale.

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle già emesse non siano interamente liberate.

Art. 283.

(Indivisibilità delle azioni).

Le azioni sono indivisibili. Se un'azione appartiene a più persone o diviene proprietà di più persone, i diritti derivanti dall'azione non possono essere esercitati che attraverso un rappresentante comune.

Se un rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni della società ai soci sono validamente compiute, quando sono fatte nei confronti di uno dei comproprietari.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Art. 284.

(Categorie di azioni).

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia con l'atto costitutivo, sia con successive modificazioni di questo.

Si possono ugualmente emettere speciali categorie di azioni a favore del personale addetto alla società con norme particolari riguardo alla forma, al valore, al trasferimento e ad ogni altra facoltà spettante agli azionisti.

Art. 285.

(Diritto agli utili e alla quota di liquidazione).

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti da ripartirsi fra gli azionisti a norma di legge o dell'atto costitutivo.

Ogni azione attribuisce altresì, dopo lo scioglimento della società, il diritto ad una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Restano salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni dall'atto costitutivo o da successive modificazioni di questo.

Art. 286.

(Diritto di voto).

Ogni azione attribuisce il diritto di voto. L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che una categoria di azioni, a cui si è attribuito un privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società, abbia diritto al voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 299. La limitazione al diritto di voto deve risultare dal titolo.

Art. 287.

(Pegno e usufrutto di azioni).

Nel caso di pegno e di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta all'azionista, il quale, se vuole esercitarlo, deve fornire al creditore pignoratizio o all'usufruttuario le somme necessarie almeno due giorni prima della scadenza; in caso contrario, il diritto di opzione è venduto per conto dell'azionista a mezzo di un agente di cambio.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno l'azionista deve fornire al creditore pignoratizio le somme necessarie almeno due giorni prima della scadenza e, in caso contrario, il creditore pignoratizio ha diritto di vendere le azioni a mezzo di un agente di cambio; in caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Art. 288.

(Divieto di emissione di azioni a voto plurimo).

Non possono emettersi azioni a voto plurimo, salvo quanto disposto nell'articolo 401.

Art. 289.

(Azioni di godimento).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento, che sono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate, concorrono nella ripartizione degli utili che restano dopo il pagamento del dividendo alle azioni ordinarie, nella misura dell'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale che rimane dopo il rimborso delle azioni ordinarie al loro valore nominale.

Le azioni di godimento non attribuiscono diritto di voto nell'assemblea, se ciò non è previsto nell'atto costitutivo.

Art. 290.

(Azioni nominative e azioni al portatore).

Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che debbano essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore finchè non sono interamente liberate.

L'atto costitutivo può disporre che non si distribuiscono ai soci i titoli delle azioni e sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

Art. 291.

(Contenuto dei titoli azionari).

I titoli azionari devono contenere:

1° la denominazione, la sede e la durata della società;

2° la data dell'atto costitutivo e della iscrizione di questo con l'indicazione del registro delle società dove è stata eseguita;

3° il valore nominale delle azioni e l'ammontare del capitale sociale;

4° l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate.

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori.

I titoli azionari possono anche essere multipli.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Art. 292.

(Responsabilità dei cessionari e dei giratari delle azioni).

I sottoscrittori e i successivi cessionari o giratari delle azioni sono responsabili dell'ammontare dei versamenti ancora dovuti su queste.

Nessun versamento può essere richiesto ai precedenti obbligati finchè non sia stato escusso l'attuale possessore dell'azione.

Art. 293.

(Acquisto delle proprie azioni da parte della società).

La società non può acquistare azioni proprie per proprio conto se l'acquisto non sia autorizzato dall'assemblea generale dei soci, non si faccia con somme prelevate da utili regolarmente accertati e le azioni non siano interamente liberate.

L'assemblea che autorizza l'acquisto delle azioni deve determinare anche l'impiego che delle medesime può essere fatto dagli amministratori.

Il diritto di voto delle azioni acquistate rimane sospeso finchè esse rimangono di proprietà della società.

Le limitazioni previste nel primo comma del pre-

sente articolo non si applicano nella ipotesi in cui l'acquisto di azioni proprie avvenga in virtù di una disposizione dell'atto costitutivo o di una deliberazione dell'assemblea che preveda una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante il riscatto o annullamento delle azioni.

Art. 294.

(Acquisto di azioni da parte di società controllate).

Le società che sono controllate da un'altra società non possono investire nemmeno parzialmente il proprio capitale sociale in azioni della società che esercita il controllo nè di altre società controllate dalla medesima.

In nessun caso è consentito, nella costituzione della società e nei successivi aumenti di capitale, formare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per interposta persona.

Art. 295.

(Partecipazioni azionarie).

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificata l'attività sociale determinata dall'atto costitutivo.

SEZIONE VI. — *Della organizzazione della società.*

§ 1. — *Della assemblea generale.*

Art. 296.

(Luogo di convocazione dell'assemblea).

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico nella sede della società, qualora l'atto costitutivo non disponga altrimenti.

Art. 297.

(Formalità per la convocazione).

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta mediante avviso contenente l'elencazione delle materie da trattarsi.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza.

Non può tuttavia impugnarsi la validità dell'assemblea per la mancanza delle formalità previste da quest'articolo, quando nell'assemblea è rappresentato l'intero capitale sociale, ad essa sono intervenuti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e nessuno dei presenti ha fatto riserve per l'inosservanza delle forme previste nei commi precedenti.

Art. 298.

(Competenza dell'assemblea ordinaria).

L'assemblea ordinaria :

- 1) discute, approva o modifica il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori e dai sindaci;
- 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 3) determina la misura della partecipazione agli utili del consiglio di amministrazione e il compenso dei sindaci, se non sono stabiliti nell'atto costitutivo;
- 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società che sono riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o che sono sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo che non sono riservate alla competenza della assemblea straordinaria, a norma dell'articolo seguente, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 299.

(Competenza dell'assemblea straordinaria).

L'assemblea straordinaria delibera :

- 1) la proroga della durata della società ;
- 2) l'aumento o la riduzione del capitale sociale ;
- 3) il cambiamento dell'oggetto principale della società e della denominazione sociale ;
- 4) il cambiamento del tipo di società ;
- 5) il trasferimento della sede all'estero ;
- 6) la fusione con altre società ;
- 7) l'alienazione dell'azienda sociale ;
- 8) lo scioglimento anticipato della società ;
- 9) l'emissione di obbligazioni ;
- 10) gli altri mutamenti dell'atto costitutivo, i quali importino variazioni nei diritti dei soci.

Art. 300.

(Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza).

Il consiglio d'amministrazione deve convocare immediatamente l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il quinto del capitale sociale e gli argomenti da trattarsi nell'assemblea sono indicati nella domanda.

Se il consiglio di amministrazione o i sindaci non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata, su domanda degli stessi soci, dal giudice del registro, il quale designa la persona che deve presiederla.

Art. 301.

(Validità della costituzione e delle deliberazioni delle assemblee).

Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee straordinarie è necessario il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata.

Art. 302.

(Seconda convocazione).

Se un'assemblea ordinaria o straordinaria non può deliberare perchè i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, essa deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, il termine stabilito dall'art. 297 può ridursi ad otto giorni.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione può validamente deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano oltre il terzo del capitale sociale.

Art. 303.

(Diritto di intervento all'assemblea).

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che sono iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni al portatore presso la sede sociale o gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 304.

(Presidenza dell'assemblea).

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da uno degli intervenuti eletto da questi. Il presidente è assistito da un segretario o da due scrutatori scelti nel modo stabilito dallo statuto, o, in mancanza, eletti dagli intervenuti.

La nomina del segretario e degli scrutatori non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 305.

(Diritto di voto nelle assemblee).

Nelle assemblee generali ogni socio ha diritto a un voto. L'atto costitutivo può determinare il numero dei voti spettanti ai soci che posseggono più di un'azione.

Art. 306.

(Rappresentanza nelle assemblee).

Salva disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatari. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi, dei quali va fatta menzione nel verbale di cui all'art. 311, devono essere conservati dalla società.

I membri del consiglio di amministrazione e gli impiegati della società non possono rappresentare i soci nelle assemblee generali.

Art. 307.

(Convenzioni relative all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni).

Le convenzioni con le quali l'azionista conferisce irrevocabilmente ad altri, socio o non socio, la facoltà di esercitare i diritti inerenti alle proprie azioni, compreso il diritto di voto, debbono essere provate per iscritto e non possono avere durata superiore ad un quinquennio.

Art. 308.

(Limitazioni all'esercizio del diritto di voto).

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio per le deliberazioni in cui egli ha per conto proprio o per conto di terzi un interesse contrario a quello della società.

I membri del consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, nè nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio.

In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente articolo, la deliberazione è impugnabile se, senza il voto dei soci o degli amministratori che avrebbero dovuto astenersi dal parteciparvi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Art. 309.

(Computo della maggioranza).

Nei casi in cui per disposizione di legge le azioni non conferiscono diritto di voto, di esse si tien conto nel computo della maggioranza per la validità dell'assemblea, e non si tiene conto nel computo delle maggioranze richieste per la validità della deliberazione.

La stessa disposizione vale per le azioni relativamente alle quali il diritto di voto non può essere esercitato a norma dell'articolo precedente.

Art. 310.

(Rinvio dell'assemblea).

I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se non si credono abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni, e gli altri soci non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 311.

(Verbale delle deliberazioni dell'assemblea).

Le deliberazioni delle assemblee generali e di quelle previste dall'articolo seguente devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, in cui devono essere indicati il luogo e la data dell'assemblea, il numero dei soci presenti e rappresentati, il numero delle azioni da essi possedute e le deliberazioni prese. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli azionisti, le dichiarazioni di questi.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

Art. 312.

(Assemblee speciali).

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale che modificano i diritti di una di esse debbono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 313.

(Diritto di recesso).

I soci dissenzienti dalle deliberazioni aventi per oggetto il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni in proporzione dell'attivo sociale risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, se le azioni sono quotate in borsa, secondo il prezzo medio dell'ultimo trimestre.

Il recesso deve essere dichiarato, sotto pena di decadenza, dai soci intervenuti all'assemblea entro due giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti entro quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle società.

Alla dichiarazione di recesso deve essere unita la prova del deposito delle azioni, di cui si chiede il rimborso, presso la cassa depositi e prestiti o presso l'istituto di emissione o presso un notaio.

E' nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o che rende più gravoso per il socio l'esercizio di esso.

Art. 314.

(Impugnativa delle deliberazioni).

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle disposizioni della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti.

Le deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci assenti o

dissenzienti entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa deve essere pubblicata, entro tre mesi dal giorno della sua iscrizione nel registro delle società.

La domanda è proposta davanti al tribunale del luogo ove la società ha la sua sede e deve essere depositata entro cinque giorni nella cancelleria del tribunale e annotata nel registro delle società.

Il socio opponente deve fare il deposito in cancelleria di almeno una azione, e può essere dal tribunale obbligato a prestare congrua cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni dovuti.

Il procedimento rimane sospeso fino al decorso del termine concesso per l'impugnativa; tutte le impugnative relative alla medesima deliberazione devono riunirsi e decidersi con una sola sentenza.

Il presidente del tribunale, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, su richiesta di chi ha proposto l'impugnativa, la esecuzione della deliberazione impugnata, mediante provvedimento motivato da notificarsi agli amministratori. Contro il provvedimento del presidente del tribunale può essere prodotto ricorso al collegio entro il termine di dieci giorni.

Il provvedimento di sospensione e il dispositivo della sentenza che decide sull'impugnativa devono essere iscritti nel registro delle società.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono validi i diritti acquisiti dai terzi.

Salvo i casi di nullità della deliberazione per illiceità o impossibilità dell'oggetto, l'assemblea può rinnovare la deliberazione annullata con effetto retroattivo.

Il termine dell'appello decorre dal giorno della iscrizione della sentenza nel registro delle società.

§ 2. — *Della amministrazione.*

Art. 315.

(Organo amministrativo).

L'amministrazione della società spetta al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, escluse le operazioni che l'atto costitutivo riserva alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Art. 316.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione deve essere costituito di un numero dispari di membri.

Se l'atto costitutivo prevede un numero massimo e minimo di amministratori, l'assemblea stabilisce il numero degli amministratori che deve essere eletto.

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri un presidente, se questo non è nominato dalla assemblea.

Art. 317.

(Delega dei poteri del consiglio).

Il consiglio di amministrazione può delegare ad un comitato esecutivo, o ad uno o più dei suoi membri, le proprie attribuzioni, determinandone i limiti.

Il consiglio di amministrazione non può delegare le proprie attribuzioni indicate negli articoli 357 e 380.

Art. 318.

(Rappresentanza degli amministratori).

Agli amministratori che hanno la rappresentanza della società si applicano le disposizioni degli articoli 194, 2° comma e 195.

La società è, in ogni caso, validamente convenuta in giudizio in persona del suo presidente o dell'amministratore unico anche se non indicati nominativamente.

Art. 319.

(Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade di diritto dal suo ufficio, chiunque sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o condannato alla pena della reclusione per il delitto di peculato, concussione o corruzione o per delitto contro la fede pubblica o la proprietà, ovvero per qualsiasi delitto che importi la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 320.

(Nomina degli amministratori).

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale, ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

La nomina degli amministratori non può in ogni caso essere fatta per un periodo di tempo superiore ai tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 321.

(Integrazione del Consiglio da parte degli amministratori).

L'assemblea può limitarsi a nominare un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri pari alla metà più uno del numero degli amministratori previsto dall'atto costitutivo o da essa stabilito a sensi dell'articolo 316, delegando al consiglio di nominare gli altri membri necessari a completare il numero stesso. Gli amministratori nominati dal consiglio a norma del presente articolo scadono insieme con quelli nominati dall'assemblea.

Art. 322.

(Surrogazione degli amministratori).

Alla surrogazione degli amministratori che cessano dall'ufficio per qualsiasi causa durante l'esercizio, possono provvedere provvisoriamente, con il consenso del collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica.

Se per qualsiasi ragione il numero degli amministratori si riduce durante l'esercizio al disotto della maggioranza del numero previsto dall'atto costitutivo o di quello stabilito dall'assemblea a norma dell'art. 316, gli amministratori rimasti in carica debbono o convocare l'assemblea perchè provveda alla nomina dei mancanti o provvedervi essi stessi.

Gli amministratori nominati dall'assemblea durante il corso dell'esercizio sociale scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori nominati dal consiglio nei casi previsti dal primo e secondo comma del presente articolo rimangono in carica fino alla prossima assemblea generale.

Art. 323.

(Accettazione della nomina e cessazione degli amministratori).

La nomina dell'amministratore ha effetto dal momento dell'accettazione espressa o tacita .

La nomina degli amministratori deve, a cura dei medesimi, essere iscritta nel registro delle società del luogo ove ha sede la società. Il collegio sindacale deve accertarsi dell'osservanza di questo obbligo e, in difetto, provvedervi direttamente.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta, oltre che al consiglio di amministrazione, al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto, decorso un mese dalla comunicazione al collegio sindacale e anche prima se il consiglio di amministrazione l'abbia accettata.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta nel registro delle società a cura del collegio sindacale.

Art. 324.

(Cauzione degli amministratori).

L'amministratore deve prestare cauzione per la sua gestione in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale. Può tuttavia stabilirsi nell'atto costitutivo che la cauzione non ecceda la somma di duecentomila lire.

La cauzione deve essere prestata in azioni nominative emesse dalla società, o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Gli amministratori che non prestano cauzione entro trenta giorni dalla nomina decadono dall'ufficio.

Il vincolo cauzionale deve essere iscritto sul titolo e nel registro dell'emittente e non può essere tolto finchè l'assemblea non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio in cui gli amministratori tennero l'ufficio.

Art. 325.

(Validità delle deliberazioni del consiglio).

La deliberazione del consiglio di amministrazione non è valida se non è presente la metà almeno degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un numero maggiore.

Nel consiglio di amministrazione il voto non può essere dato per delegazione.

Art. 326.

(Compensi degli amministratori).

I compensi fissi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti nell'atto costitutivo o dalla assemblea generale.

La remunerazione dell'amministratore delegato e dei membri del comitato esecutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 327.

(Divieto di concorrenza).

L'amministratore delegato e i membri del comitato esecutivo non possono assumere l'ufficio di amministratore delegato o la qualità di soci illimitatamente responsabili in altre società concorrenti, nè esercitare lo stesso commercio o altro concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea dei soci.

La contravvenzione a tale divieto costituisce giusta causa di revoca dall'ufficio e obbliga l'amministratore al risarcimento dei danni.

Art. 328.

(Conflitto di interessi).

L'amministratore, che in una determinata operazione ha per conto proprio o di terzi interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi da ogni deliberazione riguardante l'operazione stessa.

In caso di inosservanza della presente disposizione, la deliberazione del consiglio è annullabile se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta, salvo in ogni caso la responsabilità dell'amministratore stesso per le perdite che ne derivano alla società.

Art. 329.

(Responsabilità degli amministratori).

Gli amministratori debbono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto con la diligenza prescritta per il mandato, tenuto conto della organizzazione della società, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti a questa dall'inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di doveri propri esclusivamente di uno o più amministratori o del direttore generale.

I membri del consiglio di amministrazione sono solidalmente responsabili anche in questo caso, se non hanno esercitato la vigilanza sul generale andamento e, se essendo a conoscenza di atti lesivi, non hanno fatto quanto potevano per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estendono a quello tra essi che, essendo esente da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo la sua disapprovazione nel registro delle deliberazioni e ne abbia dato immediata notizia per iscritto al collegio sindacale, se i componenti di questo non siano stati presenti alla seduta del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori non rispondono degli atti compiuti in forza di una legittima deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 330.

(Azione di responsabilità contro gli amministratori).

L'azione di responsabilità contro gli amministratori deve essere deliberata dall'assemblea generale dei soci, a norma dell'articolo 301 primo e secondo comma.

L'assemblea generale può deliberare l'azione di responsabilità anche se questa non è compresa nell'ordine del giorno, quando la deliberazione avviene in occasione del bilancio.

L'assemblea designa la persona incaricata di esercitare l'azione.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa di diritto la decadenza dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta; l'assemblea stessa provvede alla loro surrogazione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano autorizzate da espressa deliberazione della assemblea generale, presa con la stessa maggioranza che è necessaria per la deliberazione dell'azione di responsabilità, e purchè non vi sia opposizione da parte di una minoranza di soci che rappresenti il quinto del capitale sociale.

Art. 331.

*(Azione di responsabilità nel fallimento
e nella liquidazione coattiva).*

In caso di fallimento o di liquidazione coattiva della società, l'azione di responsabilità contro gli amministratori spetta al curatore del fallimento o al liquidatore.

La rinuncia o la transazione della società relativamente all'azione di responsabilità non impedisce l'esercizio dell'azione da parte del curatore o del liquidatore.

Art. 332.

(Regresso fra gli amministratori).

Nei rapporti fra gli amministratori il risarcimento del danno dovuto a norma degli articoli precedenti è ripartito tenendo conto dell'influenza che la colpa di ciascun amministratore ha avuto sulla produzione del surabili.

Art. 333.

(Azione individuale dell'azionista e del terzo).

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo azionista o al terzo che sono stati direttamente danneggiati dall'attività colposa o dolosa degli amministratori.

Art. 334.

(Obblighi e responsabilità del direttore generale).

Le disposizioni che regolano gli obblighi e la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.

Art. 335.

(Denuncia al collegio sindacale).

Ogni socio ha diritto di denunciare al collegio sindacale i fatti degli amministratori che egli ritiene censurabili.

Se la domanda è fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale è tenuto a riferire all'assemblea sui fatti denunciati, provvedendo alla sua convocazione immediata nel caso in cui la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

L'assemblea dei soci ha l'obbligo di deliberare sulla denuncia e sulle proposte del collegio sindacale.

Art. 336.

(*Denuncia al tribunale*).

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale, chiedendo gli opportuni provvedimenti cautelari.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare a spese dei richiedenti, e subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione, l'ispezione dell'amministrazione della società da parte di uno o più revisori ufficiali dei conti.

Il tribunale, sulla base della relazione redatta dai revisori ufficiali dei conti o di altri accertamenti, pronuncia con decreto provvisoriamente esecutivo nonostante reclamo.

Se le irregolarità non sussistono, il tribunale respinge l'istanza, ordinando, se del caso, la pubblicazione della relazione nel *bollettino* del registro delle società.

Se le irregolarità denunciate sussistono, il tribunale può convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure, nei casi più gravi, revocare gli amministratori ed i sindaci dalle loro funzioni, nominando un amministratore giudiziario, il quale amministri la società fino a quando gli amministratori e i sindaci revocati non siano stati sostituiti dall'assemblea dei soci. L'amministratore giudiziario convoca a tal fine l'assemblea nel termine fissato e la presiede.

§ 3. — *Del collegio sindacale.*

Art. 337.

(*Composizione del collegio sindacale*).

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci.

Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Le società per azioni che hanno un capitale inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi negli albi professionali indicati nella legge speciale.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere fra di essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente del collegio fra i membri di questo.

Art. 338.

(Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Non possono essere eletti alla carica di sindaco o, se eletti, decadono dall'ufficio, gli impiegati delle società, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 319.

Art. 339.

(Nomina dei sindaci).

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea generale. Essi restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusti motivi e con deliberazione dell'assemblea generale.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere stabilito nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina.

La nomina dei sindaci deve essere iscritta, a cura degli amministratori, nel registro delle società entro quindici giorni dall'accettazione, con l'indicazione del presidente del collegio. Deve del pari essere iscritta nel registro delle società la deliberazione di revoca dei sindaci.

Art. 340.

(Surrogazione dei sindaci).

In caso di morte, rinuncia o decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano, fino alla prossima assemblea generale che procederà alla surrogazione, i supplenti in ordine di età. Il nuovo nominato dall'assemblea scade insieme con gli altri sindaci.

Se con i sindaci supplenti non si completa il numero dei sindaci effettivi o se non si possono rispettare le norme dell'art. 337 relative alla composizione del collegio sindacale, i sindaci rimasti devono convocare immediatamente l'assemblea perchè provveda alla nomina, o sostituire i mancanti fino alla prossima assemblea, in modo che il collegio sindacale risulti composto in conformità delle dette disposizioni.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di alcuno dei sindaci supplenti, il collegio sindacale provvede alla loro sostituzione fino alla prossima assemblea.

Art. 341.

(Obblighi dei sindaci).

I sindaci devono controllare l'amministrazione della società, sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano osservate dagli amministratori e dai liquidatori, ed accertare, sia collegialmente che individualmente, la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture, l'osservanza delle norme indicate nell'art. 360 per la valutazione del patrimonio sociale. I sindaci debbono altresì accertare periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

Art. 342.

(Atti di ispezione e di controllo).

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere collegialmente o individualmente agli atti di ispezione e di controllo che ritengono opportuni.

Il collegio sindacale ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie su determinati affari e, ogni due mesi, un rapporto sull'andamento delle operazioni sociali.

Degli accertamenti eseguiti dai sindaci deve farsi constare nel libro indicato nell'art. 355, n. 5.

Art. 343.

(Deliberazioni del collegio sindacale).

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 355, n. 5, e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale debbono essere prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Art. 344.

(Intervento del collegio sindacale alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee generali).

Il collegio sindacale deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee generali dei soci, deve convocare l'assemblea e adempiere agli obblighi delle pubblicazioni imposti agli amministratori, in caso di omissione da parte di questi.

I sindaci, che debitamente invitati non assistono senza giustificato motivo alle assemblee generali o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 345.

(Responsabilità dei sindaci).

La responsabilità dei sindaci si determina con le regole del mandato. Essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni e per i fatti degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità della società contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 330 e 331.

SEZIONE VII. — *Delle obbligazioni.*

Art. 346.

(Limite all'emissione di obbligazioni).

Le società possono emettere titoli obbligazionari al portatore o nominativi per somme non eccedenti il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata quando l'eccedenza è garantita dalle seguenti attività, semprechè il valore di queste rappresenti una eccedenza del patrimonio, nonchè del capitale versato:

1) da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi corrispondente scadenza e depositati nella cassa depositi e prestiti per rimanervi fino all'estinzione delle obbligazioni emesse;

2) da un corrispondente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato;

3) da ipoteca su immobili di proprietà sociale, fino ai limiti dei due terzi del valore di essi.

Quando concorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società possono essere autorizzate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme parere dei Ministri delle corporazioni e di quello delle finanze, ad emettere titoli obbligazionari, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel decreto stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali, relative a particolari categorie di società.

La deliberazione dell'assemblea per la emissione di obbligazioni non può essere iscritta nel registro delle società, se l'emissione non è stata autorizzata con decreto del Ministro delle corporazioni secondo le norme di attuazione del presente codice.

Art. 347.

*(Riduzione del capitale della società
che ha emesso obbligazioni).*

La società che ha emesso titoli obbligazionari non può ridurre il capitale sociale se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo della emissione, fino a che non si ristabilisca la proporzione richiesta dall'articolo precedente fra l'ammontare delle obbligazioni in circolazione e il capitale sociale.

Art. 348.

(Indicazioni dei titoli obbligazionari).

I titoli delle obbligazioni devono contenere le seguenti enunciazioni:

1) la ditta, l'oggetto, la sede della società con la indicazione dell'ufficio del registro delle società presso cui la società è iscritta;

2) il capitale sociale;

3) l'ammontare complessivo delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, il valore nominale di ciascuna, l'interesse che produce, se sia nominativa o al portatore, il modo di pagamento e di rimborso;

4) la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi.

Art. 349.

(Emissione di obbligazioni garantite).

L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste dall'articolo 346 deve designare un notaio che, per conto e nell'interesse degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la legale costituzione delle garanzie medesime.

Art. 350.

(Assemblea degli obbligazionisti).

Gli obbligazionisti devono essere convocati in assemblea generale ogni qualvolta si tratti di deliberare sui seguenti oggetti:

1) nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti previsto dall'articolo 352;

2) modificazioni delle condizioni del prestito, sia circa la misura degli interessi, sia circa il rimborso anticipato delle obbligazioni, sia circa le garanzie del prestito;

3) approvazione delle proposte di concordato preventivo o fallimentare;

4) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e approvazione del rendiconto relativo;

5) altri eventuali oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentano il decimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria degli azionisti.

La società, per i titoli obbligazionisti da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono partecipare gli amministratori ed i sindaci.

Art. 351.

(Opposizione contro le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti).

Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.

Contro le deliberazioni illegali ciascun obbligazionista può fare opposizione a norma dell'articolo 314.

L'opposizione è proposta innanzi al tribunale nella cui giurisdizione è posta la sede della società, mediante citazione del rappresentante degli obbligazionisti, o, in mancanza di questo, degli amministratori della società.

Art. 352.

(Rappresentante degli obbligazionisti).

Il rappresentante degli obbligazionisti può essere scelto anche fuori degli obbligazionisti. Esso dura in carica per un periodo massimo di un triennio e può essere rieletto. L'assemblea che lo nomina ne fissa il compenso.

Il rappresentante degli obbligazionisti deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e presenziare le operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea degli azionisti, ma non può ingerirsi nell'amministrazione della società. Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti ha la rappresentanza processuale attiva e passiva di questi, anche nelle procedure concorsuali e di liquidazione amministrativa della società debitrice.

Art. 353.

(Azione individuale degli obbligazionisti).

Le disposizioni degli articoli precedenti non sono di ostacolo alle azioni individuali degli obbligazionisti, a meno che queste non siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea prevista dall'art. 350.

Art. 354.

(Sorteggio delle obbligazioni).

Tutte le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante degli obbligazionisti, o, in mancanza, di un notaio.

SEZIONE VIII. — *Dei libri sociali.*

Art. 355.

(Libri sociali obbligatori).

Oltre ai libri contabili previsti dall'art. 45, la società per azioni deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome o la ditta dei titolari di azioni nominative e i versamenti fatti sulle azioni;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle rimborsate;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, in cui devono essere trascritti anche i verbali fatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo.

I libri di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura del consiglio di amministrazione, il libro di cui al n. 5 a cura del collegio sindacale e il libro di cui al n. 6 a cura del comitato esecutivo.

I libri suddetti devono essere tenuti in conformità a questo dispone l'art. 49.

Art. 356.

(Diritto di ispezione dei libri sociali).

Gli azionisti hanno diritto di ispezionare i libri indicati ai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenere a proprie spese estratti del libro dei soci.

SEZIONE IX. — *Del bilancio.*

Art. 357.

(Comunicazione del bilancio al collegio sindacale).

Gli amministratori devono formare il bilancio dell'esercizio precedente, col conto dei profitti e delle perdite e con la relazione, e presentarlo al collegio sindacale almeno quindici giorni avanti quello fissato per l'assemblea ordinaria.

Art. 358.

(Criteri di formazione del bilancio).

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite devono mettere in evidenza con chiarezza e precisione la effettiva situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte, tenendo conto della necessità di assicurare in modo durevole, con prudenti criteri di valutazione, la solidità dell'azienda.

Art. 359.

(Contenuto del bilancio).

Salvo le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

A) nell'attivo:

- 1) i crediti verso gli azionisti per versamenti ancora da effettuarsi sulle azioni;
- 2) gli immobili;
- 3) gli impianti e il macchinario;
- 4) le privative industriali, i diritti d'autore e i marchi di fabbrica;
- 5) l'avviamento e le concessioni in quanto sia loro attribuito un valore di bilancio;
- 6) i mobili;
- 7) le scorte di materie e le merci;
- 8) la consistenza di cassa;
- 9) i titoli di credito a reddito fisso;
- 10) le partecipazioni od interessenze, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a sensi dell'art. 293 e le partecipazioni di maggioranza;
- 11) i crediti verso la clientela;
- 12) i crediti verso le banche;
- 13) i crediti verso società collegate;
- 14) gli altri crediti;

B) nel passivo:

- 1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle azioni privilegiate;
- 2) la riserva legale;
- 3) le riserve statutarie e facoltative;

- 4) i fondi di ammortamento e di svalutazione;
- 5) i fondi accantonati per indennità di licenziamento del personale;
- 6) i debiti assistiti da garanzia reale;
- 7) i debiti verso fornitori;
- 8) i debiti verso banche ed altri sovventori;
- 9) i debiti verso società collegate;
- 10) gli altri debiti della società;

C) nell'attivo e nel passivo:

- 1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;
- 2) le altre partite di giro.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Art. 360.

(Criteri di valutazione).

Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservate le seguenti regole:

1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per valore superiore al prezzo di acquisto, e la loro valutazione deve essere in ogni esercizio attivo ridotta in proporzione del deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante la iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;

2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo fra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;

3) i diritti di privativa industriale, i marchi di fabbrica, i diritti di autore, i diritti di concessione non possono essere iscritti per un valore superiore al loro prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio attivo ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o diminuzione della loro utilizzazione;

4) i criteri per la determinazione del valore dei titoli azionari ed a reddito fisso devono essere fissati dal consiglio di amministrazione secondo il suo pru-

dente apprezzamento, tenendo presente in special modo per i titoli quotati in borsa l'andamento delle relative quotazioni. Tali criteri dovranno essere comunicati al collegio sindacale, che ne terrà conto nella relazione all'assemblea;

5) le interessenze non azionarie devono essere valutate per un valore non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle aziende alle quali esse si riferiscono, tenendo conto altresì di quegli elementi che, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori, possono influire sulla valutazione delle medesime;

6) i crediti devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione;

7) l'eventuale differenza in più fra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo; in tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza in conformità dei rispettivi piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, in corrispondenza delle singole poste dell'attivo.

I fondi accantonati per indennità di licenziamento al personale devono formarsi gradualmente nella misura concordata fra il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, quando la società non ha provveduto al riguardo con la costituzione di forme di previdenza o mediante forme assicurative.

Nel caso in cui speciali ragioni richiedono una deroga alle norme del presente articolo, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale debbono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea dei soci.

Art. 361.

(Spese riguardanti più esercizi).

Le spese fatte all'inizio della società o anche successivamente, la cui prevedibile utilità non si esaurisce nel corso di singoli esercizi, possono essere iscritte nell'attivo del bilancio solo col consenso del collegio sindacale.

Le suddette spese devono essere ammortizzate nel periodo stabilito dal collegio sindacale, e, in ogni caso, nel periodo massimo di dieci anni.

Art. 362.

(Valore di avviamento).

L'avviamento non può essere iscritto nell'attivo del bilancio, se non quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce.

L'avviamento non può essere iscritto in bilancio per un valore superiore al prezzo pagato a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce: il valore di avviamento deve essere ammortizzato nei singoli esercizi secondo il prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione.

Art. 363.

(Relazione dei sindaci).

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale, sulla tenuta della contabilità, e fare le sue osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed all'approvazione di questo.

Art. 364.

(Deposito del bilancio).

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale, e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati dai soci.

Art. 365.

(Riserva legale).

Sopra gli utili netti annuali deve essere innanzi tutto dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.

Se il fondo di riserva viene diminuito per qualsiasi ragione, esso deve essere reintegrato nello stesso modo.

Art. 366.

(Sovraprezzo delle azioni).

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva prevista dall'articolo precedente non abbia raggiunto il limite minimo indicato nell'articolo stesso.

Art. 367.

(Prelievo delle partecipazioni agli utili).

Le partecipazioni agli utili di esercizio eventualmente spettanti ai promotori, agli amministratori e al personale sono computati, in mancanza di diversa pattuizione, sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione delle quote di riserva legale e statutaria.

Art. 368.

(Distribuzione degli utili agli azionisti).

L'assemblea generale che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti agli azionisti.

Non possono essere pagati dividendi se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

I dividendi riscossi in contravvenzione delle disposizioni del presente articolo non possono essere ripetuti, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilanci regolarmente approvati, da cui risultino utili corrispondenti, dopo eseguito il prelievo di cui all'articolo 365.

Art. 369.

(Bilancio e azioni di responsabilità).

L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica discarico degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nelle gestioni sociali.

Art. 370.

(Deposito del bilancio).

Entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio, gli amministratori devono depositare presso l'ufficio del registro delle società copia del medesimo con la propria relazione e quella del collegio sindacale.

Il giudice del registro deve fare l'annotazione dell'avvenuto deposito nel registro delle società.

SEZIONE X. — *Delle modificazioni dell'atto costitutivo.*

Art. 371.

(Pubblicazione delle modificazioni).

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate, a cura del notaio che ha redatto il verbale dell'assemblea e degli amministratori, all'ufficio del registro delle società nel termine di trenta giorni per l'iscrizione. Alla deliberazione debbono essere allegate le autorizzazioni amministrative che sono eventualmente richieste dalle leggi speciali. Il giudice del registro provvede in conformità dell'art. 263.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, fino a che non sono iscritte nel registro delle società, non hanno effetto nei confronti dei terzi.

§ 1. — *Delle modificazioni del capitale sociale.*

Art. 372.

(Aumento del capitale).

L'atto costitutivo può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate, fino ad un ammontare determinato, per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle società.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo durante la vita della

società, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

La deliberazione del consiglio di amministrazione di emettere nuove azioni, avvalendosi della facoltà ad esso attribuita nei modi anzidetti, deve essere iscritta nel registro delle società.

Salvo espressa disposizione dell'atto costitutivo o della deliberazione dell'assemblea, le nuove azioni non possono essere emesse in corrispettivo di conferimenti in natura.

Art. 373.

(Autorizzazione ministeriale).

La deliberazione dell'assemblea generale o del consiglio di amministrazione per l'aumento del capitale non può essere iscritta nel registro delle società, se l'aumento non è autorizzato con decreto del Ministero delle corporazioni secondo le norme di attuazione del presente codice.

Art. 374.

(Mancata sottoscrizione integrale).

Se l'aumento del capitale non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione dell'assemblea o, nel caso previsto dall'art. 372, del consiglio di amministrazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione di aumento del capitale sia altrimenti disposto.

Art. 375.

(Diritto di opzione).

Le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo che debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti in natura.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a giorni quindici dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il diritto di opzione può essere escluso in tutto o in parte con la deliberazione di aumento di capitale, quan-

do l'esclusione è giustificata da una ragione di interesse sociale e approvata dai soci che rappresentano i tre quarti del capitale presente all'assemblea, semprechè di tale esclusione sia fatta espressa menzione nell'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 376.

(Passaggio di riserve a capitale).

L'assemblea generale può aumentare il capitale sociale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali messi in evidenza nel bilancio.

Le azioni di nuova emissione derivanti dall'aumento di capitale previsto dal presente articolo devono avere le stesse caratteristiche di quelle ordinarie già in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente, a meno che non ricorran le condizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 375.

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione.

Art. 377.

(Annotazione della variazione del capitale sociale).

La variazione del capitale sociale conseguente alla esecuzione della deliberazione di aumento approvata dall'assemblea generale o, nel caso dell'art. 372, dal consiglio di amministrazione non può essere iscritta nel registro delle società, nè menzionata negli atti della società, se l'aumento non è sottoscritto e se non risulta il versamento di almeno tre decimi per ciascuna delle azioni di nuova emissione o se queste non sono interamente liberate, qualora costituiscano il corrispettivo di conferimenti in natura.

Art. 378.

(Riduzione del capitale sociale per esuberanza).

La riduzione del capitale sociale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto so-

ziale, può essere attuata sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso agli azionisti e conseguente riduzione del numero delle azioni in seguito a sorteggio, o del valore nominale di esse. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto sotto la misura minima prevista nell'articolo 260.

La deliberazione non può avere esecuzione se non trascorsi tre mesi dalla data della iscrizione nel registro delle società. Contro di essa possono fare opposizione entro tale termine, i creditori della società.

Il tribunale, su richiesta dell'opponente, può sospendere l'esecuzione della deliberazione, qualora ne ravvisi l'opportunità.

Art. 379.

(Riduzione in base a piano di ammortamento).

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano nel caso in cui il rimborso del capitale mediante sorteggio delle azioni avvenga in conformità delle disposizioni dell'atto costitutivo, secondo il piano di ammortamento prestabilito nell'atto stesso.

Gli amministratori devono far iscrivere nel registro delle società le variazioni del capitale sociale conseguenti alle operazioni di sorteggio, entro trenta giorni dalla data di esse.

Art. 380.

(Riduzione per perdite).

Quando risulta che il capitale sociale si è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea per sottoporre ad essa la situazione patrimoniale della società accompagnata da una relazione, la quale indichi le cause che hanno determinato tale perdita, e proporre i provvedimenti che il consiglio stesso ritiene opportuni. Il collegio sindacale deve presentare le sue osservazioni.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta ridotta al di sotto del terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate.

Art. 381.

(Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale).

Se le perdite riducono il capitale sociale al disotto del minimo previsto dall'articolo 260, gli amministratori devono convocare l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra che superi il detto minimo.

Art. 382.

(Sostituzione o stampigliatura di azioni).

Se le azioni che devono essere sostituite o stampigliate non vengono presentate per la sostituzione o per la stampigliatura nel termine di un anno dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle società, la società provvede al deposito nelle casse sociali dei corrispondenti titoli per conto degli azionisti a cui spettano, e dichiara decadute, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le vecchie azioni ancora in circolazione.

§ 2. — Della fusione.

Art. 383.

(Forme di fusione).

La fusione di più società può effettuarsi mediante la costituzione di una società nuova o mediante la incorporazione in una società di una o più altre.

Art. 384.

(Deliberazione di fusione).

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che per effetto di essa sono destinate ad estinguersi.

La deliberazione deve essere presa a norma dell'articolo 299.

La fusione deve essere deliberata nelle stesse forme dalla società incorporante: tuttavia la deliberazione di questa non è necessaria nel caso in cui per l'incorporazione non deve essere disposto un aumento del capitale sociale, o nel caso in cui gli amministratori sono stati

autorizzati a collocare le azioni di nuova emissione mediante conferimenti in natura.

Art. 385.

(Pubblicità della deliberazione di fusione).

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle società del luogo ove è posta la sede della società.

Con la deliberazione di fusione deve essere depositata per la iscrizione la situazione patrimoniale della società al momento della deliberazione.

A tale obbligo non è tenuta la società incorporante quando la deliberazione di questa non è richiesta a norma dell'articolo precedente.

Art. 386.

(Opposizione dei creditori).

La fusione non può essere attuata, se non dopo trascorsi tre mesi dalla iscrizione nel registro delle società delle deliberazioni delle società destinate ad estinguersi, salvo il caso in cui consti del consenso di tutti i creditori o del pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso o del deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

Durante il suddetto termine possono fare opposizione i creditori delle società destinate ad estinguersi.

L'opposizione sospende l'esecuzione della deliberazione, sino a che non sia revocata o respinta con sentenza definitiva.

Art. 387.

(Atto di fusione).

Trascorso senza opposizione tale termine, la fusione può essere eseguita.

La fusione deve essere fatta per atto pubblico, il quale deve essere depositato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle società del luogo ove è posta la sede della società incorporante o che risulta dalla fusione.

Dalla data dell'iscrizione nel registro delle società la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte.

SEZIONE XI. — *Dello scioglimento e della liquidazione.*

Art. 388.

(Cause di scioglimento).

La società per azioni si scioglie:

- 1) per il decorso del termine di durata;
- 2) per il compimento dell'oggetto sociale;
- 3) per l'impossibilità di compiere l'oggetto sociale;
- 4) per la dichiarazione di fallimento o per l'apertura di un procedimento di liquidazione giudiziaria o amministrativa sul patrimonio sociale;
- 5) per la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, se i soci non hanno provveduto in conformità dell'art. 381;
- 6) per la riduzione del numero dei soci al di sotto del numero minimo, se nel termine di sei mesi il numero legale dei soci non è stato ricostituito;
- 7) per deliberazione dell'assemblea.

Art. 389.

(Società con numero dei soci inferiore al legale).

Se, nel caso dell'art. 388, n. 6, la società non viene posta in liquidazione, rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte successivamente i soci rimasti che hanno avuto conoscenza del verificarsi delle cause di scioglimento.

Art. 390.

(Convocazione dell'assemblea).

Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, debbono nel termine di un mese promuovere il procedimento di liquidazione, convocando l'assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per le deliberazioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

Fino a quando i liquidatori non abbiano accettato la nomina, gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali.

Essi devono provvedere al disbrigo degli affari urgenti ma non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi contraggono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.

Art. 391.

(Nomina dei liquidatori).

La nomina dei liquidatori deve essere fatta dall'assemblea generale che ordina la liquidazione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea delibera con la maggioranza prescritta dall'ultimo comma dell'art. 301.

Quando la maggioranza non si può formare, la nomina è fatta dal tribunale su istanza degli amministratori o dei sindaci.

La nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel registro delle società a norma dell'art. 371.

Art. 392.

(Cessazione del mandato degli amministratori e rappresentanza della società).

Con la iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle società cessa il mandato degli amministratori, e la rappresentanza della società spetta ai liquidatori, in conformità dell'art. 235.

Gli amministratori debbono fare ai liquidatori la consegna del patrimonio e della amministrazione sociale, e presentare ad essi il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato dai soci.

Spetta ai liquidatori di approvare il rendiconto o di sostenere le contestazioni.

Quando uno o più amministratori sono nominati liquidatori, il rendiconto di cui al comma precedente deve essere depositato e pubblicato insieme col primo bilancio annuale o col bilancio finale di liquidazione.

Art. 393.

(Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori).

I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni degli articoli 210, 211 e 213.

La distribuzione di somme ai soci nel corso della liquidazione è regolata dall'art. 213.

Art. 394.

(Bilancio finale di liquidazione).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo sociale.

Il bilancio, firmato dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato per l'iscrizione nel competente ufficio del registro delle società.

Nei trenta giorni successivi alla iscrizione del deposito del bilancio nel registro delle società, ogni socio può proporre reclamo con atto di citazione notificato ai liquidatori.

Trascorso il termine assegnato per proporre i reclami, questi debbono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci hanno diritto di intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 395.

(Approvazione tacita del bilancio).

Decorso il termine di trenta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato da tutti i soci, e i liquidatori, salvo la distribuzione dell'attivo sociale, sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione senza riserve tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

Art. 396.

(Deposito delle somme non riscosse).

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro due mesi dal deposito del bilancio a norma dell'art. 394, devono essere depositate presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca d'interesse nazionale, con l'indicazione del nome dell'azionista o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Art. 397.

(Deposito dei libri sociali).

Compiuti la liquidazione, la distribuzione e il deposito indicato nell'articolo precedente, i libri della società cessata devono essere depositati e conservati per tre anni presso l'ufficio del registro delle società. Chiunque vi abbia interesse può esaminarli, purchè anticipi le spese.

Art. 398.

(Cancellazione della società).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle società.

Dopo la pubblicazione prevista nel comma precedente, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere il loro credito soltanto nei confronti dei soci e nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

SEZIONE XII. — *Delle società di interesse nazionale e delle società con partecipazione di enti pubblici.*

Art. 399.

(Società d'interesse nazionale).

Alle società per azioni, dichiarate con legge speciale società di interesse nazionale, in quanto non sia diversamente disposto dalla loro particolare disciplina, si applicano, in deroga alle disposizioni generali per le società per azioni, le norme seguenti.

Art. 400.

(Nominatività delle azioni e nazionalità degli amministratori e dei direttori).

Con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, emanato d'accordo con il Ministro delle corporazioni, può essere disposto che le azioni siano tutte o in parte nominative e debbano appartenere a enti o cittadini italiani.

Gli amministratori e i direttori generali debbono essere di nazionalità italiana.

Art. 401.

(Azioni a voto plurimo).

Le società di interesse nazionale possono emettere azioni a voto plurimo.

Le condizioni di emissione delle azioni a voto plurimo e, in particolare, il numero dei voti da attribuirsi a ciascuna azione debbono essere approvate dal Ministro di grazia e giustizia d'accordo con il Ministro delle corporazioni.

Alle azioni a voto plurimo non può essere attribuito un numero di voti superiore al quintuplo di quello attribuito alle azioni ordinarie di pari valore; il totale dei voti attribuiti alle azioni a voto plurimo non può eccedere la metà dei voti spettanti al totale delle azioni.

Le azioni a voto plurimo devono in ogni caso essere nominative.

Art. 402.

(Società con partecipazione di enti pubblici).

Se lo Stato o altri enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

I membri nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea, ma non sono tenuti a prestare la cauzione prevista dall'art. 324.

Per gli atti da essi compiuti nell'esercizio del loro ufficio di amministratori sono responsabili anche gli enti dai quali sono stati nominati.

Art. 403.

(Amministratori e sindaci nominati da enti pubblici).

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo at-

tribuisca allo Stato o ad altri enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

CAPO IV.

Della società a responsabilità limitata.

Art. 404.

(Nozione).

Nella società a responsabilità limitata ciascun socio è obbligato nei limiti del conferimento.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 405.

(Denominazione).

La denominazione della società a responsabilità limitata, in qualunque forma espressa, deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata.

Art. 406.

(Costituzione).

La società deve costituirsi con un numero di soci non inferiore a tre e con un capitale non inferiore a lire ventimila nè superiore a un milione.

La società deve costituirsi per atto pubblico in conformità delle disposizioni dell'articolo 223.

Il notaio non può tuttavia procedere alla costituzione della società, se non risultano versati almeno i tre decimi dei conferimenti in numerario, in conformità di quanto dispone l'articolo 262.

L'atto costitutivo è iscritto nel registro delle società a norma degli articoli 263 e seguenti.

Art. 407.

(Conferimento).

Ai conferimenti si applicano le disposizioni prescritte per le società per azioni.

Se l'atto costitutivo prevede l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, si applica la disposizione dell'art. 279.

Art. 408.

(Quote di conferimento).

Le quote di conferimento di ciascun socio non possono essere inferiori a lire mille. Le quote possono essere anche di valore disuguale e sono divisibili, purchè, per effetto della divisione, il valore di ciascuna non scenda al disotto del limite fissato in questo articolo.

Art. 409

(Trasferimento delle quote).

Le quote di partecipazione sono trasferibili per successione ereditaria e, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, per atto tra vivi.

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel libro dei soci e deve essere iscritto nel registro delle società per gli effetti di cui all'art. 371.

Nel trasferimento per atto tra vivi, l'alienante rimane solidalmente responsabile con l'acquirente per i versamenti non ancora eseguiti.

Art. 410.

(Assemblea generale).

Le adunanze dei soci sono regolate dalle disposizioni dettate per le assemblee generali della società per azioni.

Tuttavia, la convocazione dell'assemblea può essere fatta, oltre che a norma dell'art. 297, mediante avviso da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

L'adunanza straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano i tre quarti del capitale

sociale, salvo che l'atto costitutivo non consenta una maggioranza meno elevata.

E' ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 411.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere deliberate a norma degli articoli 298 e 299 e pubblicate a norma dell'art. 371.

Art. 412.

(Amministrazione).

La società è amministrata da uno o più amministratori, soci o non soci.

Si applicano all'amministrazione della società le norme relative alle società per azioni. Peraltro tutti gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza previsto nell'art. 327 per l'amministratore delegato.

Il socio che è nominato amministratore nell'atto costitutivo non può essere revocato se non per giusti motivi: egli tuttavia decade dall'ufficio di amministratore, se cessa di far parte della società.

Art. 413.

(Controllo).

Nella società a responsabilità limitata non è obbligatoria la nomina di un collegio sindacale.

Se l'atto costitutivo prevede tale nomina, si applicano le disposizioni degli articoli 337 e seguenti; in caso contrario, ogni socio ha il diritto di controllo, di cui all'articolo 186.

Art. 414.

(Libri sociali).

La società deve tenere, oltre i libri contabili previsti all'art. 45, i libri indicati all'art. 355, nn. 1, 3 e 4, e, se sussiste il collegio sindacale, il libro indicato nel n. 5 dello stesso articolo.

Art. 415.*(Bilancio).*

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni dettate per le società per azioni in quanto applicabili, e deve essere approvato dall'adunanza dei soci.

Gli amministratori, anche se non esiste un collegio sindacale, debbono depositare il bilancio, con il conto delle perdite e dei profitti e con la relazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il bilancio approvato deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle società a norma dell'articolo 370.

Art. 416.*(Responsabilità oltre la quota).*

L'atto costitutivo può stabilire che, in caso di insolvenza della società, ciascun socio risponda delle obbligazioni sociali, oltre che con la propria quota, per una somma multipla dell'ammontare della quota stessa.

Art. 417.*(Norme applicabili).*

Per quanto non disposto nel presente titolo, si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni dettate per la società per azioni, in quanto compatibili.

Non è consentita alla società a responsabilità limitata la emissione di obbligazioni.

CAPO V.**Delle società costituite all'estero.****Art. 418.***(Società estere con sede nel Regno).*

Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel Regno la sede della amministrazione ovvero l'og-

getto principale della impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.

Art. 419.

(Società estere con sede secondaria nel Regno).

Le società costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel Regno una sede secondaria o uno stabilimento con procuratore, sono soggette alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito, la iscrizione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci; devono pubblicare inoltre nei modi stessi i nomi delle persone che dirigono o amministrano tali sedi o altrimenti rappresentano la società nel Regno.

Art. 420.

(Società estere di tipo diverso da quelle nazionali).

Le società costituite all'estero, che siano di tipo diverso da quello regolato nel presente codice, sono soggette alle norme della società per azioni per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle società e la responsabilità degli amministratori.

Art. 421.

(Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità).

Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, chi agisce in nome della società assume le responsabilità stabilite dall'art. 425.

Art. 422.

(Società costituite all'interno con attività all'estero).

Le società che si costituiscono nel Regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti, anche se l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle disposizioni del presente codice.

CAPO VI

**Degli effetti della mancata registrazione
e della nullità del contratto.**

Art. 423.*(Mancata registrazione).*

Se l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società è obbligatoria e l'obbligo non viene adempiuto, la società è regolata dal contratto sociale e, in mancanza di questo, dalle disposizioni che regolano la società a responsabilità illimitata non registrata, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 424.*(Rappresentanza).*

Nei confronti dei terzi si presume che ciascun socio che compie atti di gestione sociale abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

Le limitazioni dei poteri di rappresentanza contenute nel contratto sociale non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi le conoscessero.

Art. 425.*(Responsabilità per le obbligazioni sociali).*

Per le obbligazioni sociali i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo sociale. Delle obbligazioni stesse rispondono inoltre illimitatamente e solidalmente i soci e gli amministratori che hanno preso parte alle operazioni sociali.

Gli altri soci rispondono in via sussidiaria illimitatamente e solidalmente, a meno che non provino di aver assunto col contratto sociale una responsabilità limitata e che questa limitazione era nota ai terzi nel momento in cui è sorta l'obbligazione per la quale questi agiscono.

Art. 426.*(Responsabilità per le obbligazioni assunte durante la costituzione).*

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle società costituite per atto pubblico per la

durata del termine previsto dagli articoli 224 e 263 per il deposito presso l'ufficio del registro della società.

Quando il deposito è avvenuto entro il detto termine, gli amministratori e i soci che hanno agito per la società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni assunte dalla società fino a quando l'iscrizione non sia avvenuta.

Avvenuta l'iscrizione, cessa la responsabilità degli amministratori e dei soci di cui al comma precedente.

Se l'iscrizione è rifiutata e la società continua ad agire, si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 427.

(Nullità del contratto sociale).

Se viene dichiarata la nullità di una società, la responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte dalla società prima della dichiarazione di nullità è regolata dalle disposizioni dell'art. 425.

TITOLO VII

DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

CAPO I

Delle imprese cooperative.

Art. 428.

(Nozione).

Le imprese che hanno fini mutualistici possono assumere la forma di ente pubblico o di società. Esse devono comprendere nella propria denominazione rispettivamente l'indicazione di ente cooperativo o di società cooperativa.

Tale indicazione non può essere assunta da imprese che non hanno fini mutualistici.

Art. 429.*(Forma di pubblico interesse).*

Le imprese cooperative che assumono la forma di ente pubblico sono regolate da leggi speciali. Le norme del presente titolo si applicano alle medesime solo in quanto compatibili con le leggi speciali.

Art. 430.*(Forma).*

Le società cooperative possono assumere la forma della società a responsabilità illimitata, della società a responsabilità limitata o della società per azioni e sono soggette alle norme proprie del tipo di società di cui assumono le forme, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

In ogni caso però esse sono soggette alle disposizioni riguardanti le formalità per la costituzione, le assemblee generali, gli amministratori, i bilanci, le riserve, i sindaci e le liquidazioni delle società per azioni, salve le disposizioni seguenti.

Art. 431.*(Cooperative regolate da leggi speciali).*

Le casse rurali ed agrarie e le piccole cooperative agricole sono regolate dalle leggi speciali e, in quanto con esse compatibili, dalle disposizioni del presente titolo.

Alle società cooperative che esercitano il credito, in quanto soggette al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 445, 446 e 447.

Sono inoltre salve le disposizioni delle leggi speciali relative alle società cooperative aventi scopi speciali e quelle che stabiliscono le condizioni per godere particolari agevolazioni tributarie.

Art. 432.*(Costituzione).*

Il numero dei soci è variabile senza che la variazione importi modificazione dell'atto costitutivo.

Il capitale della società, anche se questa assume la forma della società per azioni, non è determinato in un ammontare prestabilito.

Art. 433.

(Contenuto dell'atto costitutivo).

L'atto costitutivo, oltre le condizioni richieste in relazione al tipo della società, deve indicare:

1) le condizioni di ammissione dei soci, il modo ed il tempo in cui debbono essere compiuti i conferimenti;

2) le condizioni per il recesso e la esclusione dei soci;

3) le forme di convocazione delle assemblee generali ed i pubblici fogli sui quali devono essere pubblicati gli atti della società, in deroga alla disposizione del 2° comma dell'art. 297;

4) la percentuale massima di utile distribuibile alle quote o alle azioni.

L'atto costitutivo e gli atti di ammissione e di recesso dei soci sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.

Art. 434.

(Valore massimo delle quote e delle azioni).

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire cinquantamila, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Nella società per azioni o a responsabilità limitata il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cento, nè superiore a lire mille.

Nelle società cooperative per azioni, le azioni sono sempre nominative; esse non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Le imprese cooperative sono dispensate dall'indicare nei titoli azionari l'ammontare del capitale, nonchè l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Art. 435.

(Ammissione di nuovi soci).

L'ammissione di nuovi soci si attua mediante deliberazione dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione su domanda sottoscritta dall'interessato.

Il richiedente che non può firmare per impedimento fisico o per altra causa, può sottoscrivere la domanda mediante croce segno, apposta alla presenza di due soci che controfirmano.

La deliberazione di ammissione, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, deve essere annotata nel libro dei soci.

Colui che entra in una società cooperativa già costituita, oltre al versamento della quota, deve effettuare un ulteriore versamento in proporzione all'ammontare delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 436.

(Recesso dei soci).

Se l'atto costitutivo ammette il recesso del socio dalla società, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla società.

La dichiarazione di recesso opera con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima; altrimenti con la chiusura dell'esercizio successivo.

La dichiarazione di recesso, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, deve essere annotata nel libro dei soci.

Art. 437.

(Assemblea).

Nelle assemblee hanno diritto di voto soltanto coloro che dal registro dei soci risultino iscritti da tre mesi, salvo che si tratti di soci fondatori.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni o l'ammontare della quota.

Tuttavia nelle società cooperative costituite con la partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni conferite, oppure al numero dei loro soci.

Art. 438.

(Assemblee separate).

Se una società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più provincie oppure in più comuni della stessa provincia, l'atto co-

stitutivo può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocati nelle diverse località nelle quali risiedano non meno di cinquanta soci.

Le assemblee separate devono essere convocate con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale ed in tempo utile perchè i delegati da essa eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati debbono essere soci.

Nell'atto costitutivo devono altresì essere fissate le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni, sia delle assemblee separate sia di quella generale.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle società cooperative costituite da appartenenti a gruppi professionali diversi, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.

L'atto costitutivo può altresì stabilire che il voto sia dato per corrispondenza.

Art. 439.

(Distribuzione degli utili).

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva, deve essere destinato a riserva almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

La quota di utili, che non è assegnata a riserva e che non è distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

Art. 440.

(Morte del socio).

Salvo che l'atto costitutivo non disponga la continuazione della società con gli eredi, in caso di morte del socio la quota del socio defunto è rimborsata agli eredi secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato, nel termine stabilito dall'atto costitutivo, o, in mancanza, entro l'esercizio successivo a quello in cui la morte si è verificata.

Art. 441.

(Esclusione del socio).

L'esclusione del socio non può aver luogo che per i motivi stabiliti nella legge o nell'atto costitutivo. Essa deve essere deliberata dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto, e ha effetto nei confronti della società e dei terzi dalla data di annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura e sotto la responsabilità degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio escluso può proporre opposizione davanti l'autorità giudiziaria nel termine di un mese dalla comunicazione.

Art. 442.

(Responsabilità del socio uscente).

Per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace di fronte ai terzi, o in cui l'atto di cessione della quota o dell'azione è registrato nel libro dei soci, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo.

Art. 443.

(Organi sociali).

Gli amministratori devono essere soci o delegati di persone giuridiche socie e possono dall'assemblea essere esonerati dal prestare cauzione.

L'atto costitutivo può prevedere che i componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale siano scelti tra gli appartenenti ai gruppi professionali o alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascun gruppo o categoria ha nell'attività svolta dalla cooperativa.

La nomina di uno o più membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale può essere attribuita dall'atto costitutivo alla pubblica amministrazione, al P.N.F., e all'Ente istituito per la tutela della cooperazione o alle associazioni professionali legalmente riconosciute.

Tali rappresentanti nel complesso devono essere in numero inferiore a quello degli amministratori o sindaci da nominarsi dall'assemblea dei soci.

Art. 444.

(Funzione sindacale).

Non si applicano alle società cooperative il secondo e il terzo comma dell'art. 337.

Il presidente del collegio sindacale è tenuto a comunicare prontamente all'Ente istituito per la tutela della cooperazione le irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società.

Art. 445.

(Revisione obbligatoria).

Le imprese cooperative, comunque costituite, anche se in liquidazione, sono soggette a revisione obbligatoria della gestione almeno ogni due anni da parte dell'Ente istituito per la tutela della cooperazione.

La revisione è obbligatoria anche per le società non legalmente costituite.

L'Ente istituito per la tutela della cooperazione provvede alla revisione a mezzo di propri funzionari o di revisori nominati di volta in volta.

Il revisore deve far risultare nella relazione se sono state osservate le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo e se la impresa cooperativa è in condizione di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita.

Le relazioni del revisore hanno carattere riservato e non possono essere rese pubbliche neppure parzialmente senza il consenso scritto delle imprese alle quali si riferiscono.

Art. 446.

(Scioglimento di organi sociali e gestione commissariale).

Nei casi di irregolare funzionamento di imprese cooperative, la pubblica amministrazione può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione dell'impresa a commissari governativi, determinandone i poteri.

Ai commissarij governativi possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea dei soci, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione della pubblica amministrazione.

Il comma precedente non si applica alle società cooperative a responsabilità illimitata.

Art. 447.

(Scioglimento di enti e società cooperative).

Le imprese cooperative, che a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, sentito l'Ente istituito per la tutela della cooperazione, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o compiuto atti di gestione, possono essere dichiarate sciolte con provvedimento della pubblica amministrazione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più liquidatori.

Copia del decreto deve essere iscritta a cura del liquidatore nel registro delle società.

Art. 448.

(Sostituzione dei liquidatori).

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione, la pubblica amministrazione può sostituire i liquidatori o, nel caso in cui questi siano stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Art. 449.

(Norme applicabili alla liquidazione delle imprese cooperative).

Alla liquidazione delle imprese cooperative, anche quando sia attuata da liquidatori nominati dalla pubblica amministrazione, si applicano le norme stabilite per la liquidazione delle società per azioni, salvo le disposizioni delle leggi speciali.

Le indennità ai commissari e ai liquidatori delle cooperative sono in ogni caso fissate dalla pubblica amministrazione ed i relativi crediti sono privilegiati nel grado stabilito dall'art. ... cod. civ.

CAPO II.
Delle mutue assicuratrici.

Art. 450.
(*Nozione*).

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale, e la responsabilità dei soci è limitata al pagamento di contributi fissi o variabili entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione.

Le società di mutua assicurazione sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative per azioni, in quanto siano compatibili con la loro natura.

Art. 451.
(*Contratti di assicurazione con terzi*).

L'atto costitutivo può stabilire che la società assuma in determinati casi contratti di assicurazione con i quali i contraenti non acquistano la qualità di socio.

Art. 452.
(*Soci sovventori*).

L'atto costitutivo può inoltre stabilire che la società abbia soci sovventori di danaro per garantire il pagamento delle indennità.

I soci sovventori hanno diritto di voto in misura non superiore a quella attribuita ai soci assicurati in base al rapporto fra l'ammontare dei premi versati e la somma da essi data.

TITOLO VIII.

DEI CONSORZI PER IL COORDINAMENTO
DELLA PRODUZIONE

Art. 453.

(Norme applicabili).

I consorzi aventi per oggetto la disciplina degli acquisti, della produzione o della vendita fra più imprese esercenti lo stesso ramo o rami affini di attività economica sono regolati dalle leggi speciali e, in quanto queste non dispongono, dalle norme seguenti.

Art. 454.

(Atto costitutivo).

L'atto costitutivo del consorzio deve essere fatto per iscritto e deve contenere:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) le attribuzioni degli organi eventualmente costituiti e le norme che ne disciplinano il funzionamento;
- 3) l'indicazione degli obblighi assunti dalle parti e le eventuali sanzioni pecuniarie per l'inadempimento di questi;
- 4) le norme per il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dalla partecipazione al consorzio e gli eventuali casi di recesso.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o l'acquisto e la vendita di merci per mezzo di un proprio ufficio, l'atto costitutivo deve inoltre contenere:

- 1) la denominazione del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio;
- 3) le quote dei singoli consorziati e i criteri per la determinazione di esse;
- 4) le norme per la risoluzione delle controversie relative all'assegnazione delle quote;
- 5) i contributi dovuti dai consorziati;

6) le norme relative alla rappresentanza del consorzio ;

7) le norme relative alla liquidazione.

Art. 455.

(Deposito dell'atto costitutivo).

L'atto costitutivo deve essere depositato presso il Ministero delle corporazioni, entro trenta giorni dalla sua data, per l'iscrizione in uno speciale pubblico registro.

Il Ministro può rifiutare l'iscrizione dei consorzi che ritiene contrari agli interessi dell'economia nazionale.

Decorsi tre mesi dalla data dell'atto costitutivo senza che sia intervenuta l'iscrizione prevista dal primo comma del presente articolo, o anche prima di questa data se l'iscrizione è rifiutata, ciascun partecipante al consorzio può recedere dal medesimo.

Art. 456.

(Modificazioni dell'atto costitutivo).

L'atto costitutivo, salvo diversa disposizione del medesimo, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono risultare da atto scritto e devono essere autorizzate, depositate e iscritte a norma dell'articolo precedente.

Art. 457.

(Rappresentanza in giudizio).

I consorzi possono stare in giudizio in persona di coloro ai quali l'atto costitutivo attribuisce la presidenza o la direzione.

Art. 458.

(Fondo consortile).

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per

tutta la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione di tale fondo.

Art. 459.

(Impugnativa delle deliberazioni).

Alle deliberazioni delle assemblee dei consorziati si applica l'art. 314.

Art. 460.

(Controllo amministrativo).

Il Ministero delle corporazioni può in ogni tempo dichiarare dati e notizie circa l'attività dei consorzi, nonché copia delle deliberazioni prese dagli organi consortili.

Art. 461.

(Modificazione e scioglimento coattivo del consorzio).

Qualora l'attività consortile, a giudizio insindacabile del Ministro delle corporazioni, sentite le corporazioni interessate, risulti gravemente pregiudizievole agli interessi dell'economia nazionale, il Ministro stesso può disporre che siano modificate le direttive dell'azione consortile, e può disporre altresì che, entro un determinato termine, gli organi consortili cessino dalla carica e si provveda contemporaneamente alla loro sostituzione.

Nei casi di maggiore gravità è data facoltà al Ministro delle corporazioni, sentite le corporazioni interessate, di pronunciare, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, lo scioglimento del consorzio.

Art. 462.

(Responsabilità dei consorziati).

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio per la collettività dei consorziati dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Per le obbligazioni stesse rispondono inoltre illimitatamente e solidamente gli amministratori e i consorziati che hanno agito in nome del consorzio.

140
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, rispondono esclusivamente questi ultimi, salvo il caso di insolvenza, in cui la responsabilità si ripartisce tra tutti i consorziati in proporzione delle quote.

Gli obblighi degli amministratori del consorzio sono regolati dalle norme del mandato.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori per la gestione del fondo consortile non può essere esercitata se non con il consenso della maggioranza dei consorziati e per mezzo di uno speciale mandatario designato dalla maggioranza stessa.

Art. 463.

(ConSORZI costituiti sotto forma di società commerciali).

Le norme degli articoli 454, 455, 456, 457 e 461 si applicano anche ai consorzi costituiti nella forma di società commerciale, oltre alle disposizioni proprie del tipo di società adottato.

INDICE

LIBRO DELL'IMPRESA E DEL LAVORO

TITOLO I. — Degli stati professionali nell'ordine corporativo.

- Art. 1. — Disciplina dell'attività economica.
- » 2. — Norme regolatrici.
- » 3. — Capacità professionale.
- » 4. — Limiti alla libertà dell'attività professionale.
- » 5. — Collocamento dei lavoratori.
- » 6. — Inquadramento professionale.
- » 7. — Doveri corporativi.

TITOLO II. — Dell'esercizio delle professioni intellettuali.

- Art. 8. — Norme regolatrici.
- » 9. — Albi professionali.
- » 10. — Compenso.
- » 11. — Ausiliari.
- » 12. — Diritto d'autore.

TITOLO III. — Dell'impresa.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

- Art. 13. — Organizzazione dell'impresa.
- » 14. — Responsabilità dell'imprenditore.
- » 15. — Collaborazione nell'impresa.
- » 16. — Tutela dei collaboratori.
- » 17. — Limiti della concorrenza.
- » 18. — Obbligo di contrattare nel caso di monopolio.
- » 19. — Vigilanza dello Stato.
- » 20. — Accordi economici collettivi e norme equiparate.
- » 21. — Imprese esercitate dallo Stato.
- » 22. — Imprese esercitate da enti pubblici.

CAPO II. — *Dell'impresa agricola.*

- Art. 23. — Nozione.
- » 24. — Responsabilità verso lo Stato.
- » 25. — Impresa commerciale connessa all'agricoltura.
- » 26. — Coltivatore diretto.

CAPO III. — *Dell'impresa commerciale*

- Art. 27. — Nozione.
- » 28. — Piccolo commerciante e mediatore.
- » 29. — Artigiano.
- » 30. — Ausiliari del piccolo commerciante, del mediatore e dell'artigiano.
- » 31. — Enti pubblici.
- » 32. — Minori interdetti e inabilitati.
- » 33. — Minore emancipato.
- » 34. — Revoca dell'autorizzazione.
- » 35. — Iscrizione nel registro del commercio.
- » 36. — Istituzione di sedi secondarie nel Regno.
- » 37. — Pluralità d'imprese.

- Art. 38. — Imprese e sedi secondarie in colonie e all'estero.
- » 39. — Convenzioni matrimoniali.
- » 40. — Patrimonio familiare.
- » 41. — Obbligo del notaio rogante.
- » 42. — Separazione giudiziale di beni e separazione della dote.
- » 43. — Cessazione della comunione di beni e del vincolo dotale.
- » 44. — Indicazione dell'iscrizione.
- » 45. — Libri obbligatori.
- » 46. — Elenco dei libri.
- » 47. — Libro degli inventari.
- » 48. — Redazione dell'inventario.
- » 49. — Tenuta dei libri.
- » 50. — Obbligo di conservazione dei libri.

CAPO IV. — *Dell'azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale.*

Art. 51. — Azienda.

Sezione I. — Della ditta e dell'insegna.

- Art. 52. — Ditta.
- » 53. — Requisiti della ditta.
- » 54. — Ditta derivata.
- » 55. — Ditta commerciale.
- » 56. — Insegna.

Sezione II. — Del marchio.

- Art. 57. — Diritto di esclusività.
- » 58. — Preuso.
- » 59. — Marchio di commercio.
- » 60. — Trasferibilità del marchio.
- » 61. — Marchi collettivi.
- » 62. — Rinvio alle leggi speciali.

Sezione III. — Della concorrenza sleale.

- Art. 63. — Atti di concorrenza sleale.
- » 64. — Risarcimento del danno.
- » 65. — Procedimento di descrizione.
- » 66. — Provvedimenti definitivi.
- » 67. — Annotazione nel registro di commercio.

TITOLO IV. — *Del lavoro nell'impresa.*

CAPO I. — *Del contratto collettivo di lavoro e delle altre norme equiparate.*

- Art. 68. — Soggetti.
- » 69. — Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo.
- » 70. — Requisiti.
- » 71. — Efficacia.
- » 72. — Riserva di approvazione.
- » 73. — Autorizzazione.
- » 74. — Deposito e pubblicazione.
- » 75. — Rifiuto della pubblicazione.
- » 76. — Denuncia.
- » 77. — Effetti dopo la scadenza.

- Art. 78. — Variazioni nell'inquadramento.
 » 79. — Norme corporative equiparate.
 » 80. — Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.

CAPO II. — *Del contratto individuale di lavoro.*

Sezione I. — Disposizioni generali.

- Art. 81. — Lavoro nell'impresa.
 » 82. — Assunzione in prova.
 » 83. — Durata del contratto di lavoro.
 » 84. — Retribuzione.
 » 85. — Invenzioni del prestatore di lavoro.
 » 86. — Diligenza del prestatore di lavoro.
 » 87. — Obbligo di fedeltà.
 » 88. — Assistenza e previdenza.
 » 89. — Attività convenuta.
 » 90. — Periodo di riposo.
 » 91. — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.
 » 92. — Servizio militare.
 » 93. — Recesso del contratto a tempo indeterminato.
 » 94. — Recesso per giusta causa.
 » 95. — Cessione dell'azienda.
 » 96. — Indennità di anzianità.
 » 97. — Forme di previdenza.
 » 98. — Computo delle indennità di preavviso e di anzianità.
 » 99. — Certificato di lavoro.
 » 100. — Rinnovazione tacita.
 » 101. — Indennità in caso di morte del prestatore di lavoro.
 » 102. — Patti di non concorrenza.
 » 103. — Rinunce e transazioni.
 » 104. — Prestazione di fatto con violazione di legge.
 » 105. — Lavoro a domicilio.
 » 106. — Contratto di lavoro con enti pubblici.

Sezione II. — Del tirocinio.

- Art. 107. — Durata del tirocinio.
 » 108. — Retribuzione.
 » 109. — Istruzione professionale.
 » 110. — Attestato di tirocinio.
 » 111. — Norme applicabili al tirocinio.

TITOLO V. — *Dei rapporti di associazione agraria.*

- Art. 111-bis. — Regolamento collettivo.

CAPO I. — *Della mezzadria.*

- Art. 112. — Nozione.
 » 113. — Mezzadria senza determinazione di tempo.
 » 114. — Mezzadria con determinazione di tempo.
 » 115. — Diritti ed obblighi del concedente.
 » 116. — Conferimento delle scorte.
 » 117. — Obblighi del mezzadro e del concedente.
 » 118. — Altri obblighi del mezzadro.
 » 119. — Divieto di subconcessione.

Art. 120. — Rappresentanza della famiglia colonica e garanzie patrimoniali delle obbligazioni del mezzadro.

- » 121. — Spese per la coltivazione.
- » 122. — Obbligo di anticipazione del concedente.
- » 123. — Riparazioni di piccola manutenzione.
- » 124. — Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica.
- » 125. — Raccolta dei prodotti, divisione e vendita.
- » 126. — Vendita dei prodotti.
- » 127. — Diritto di preferenza, del concedente nell'acquisto dei prodotti assegnati al mezzadro.
- » 128. — Morte di una delle parti.
- » 129. — Risoluzione del contratto.
- » 130. — Cessazione del diritto di godimento e alienazione del fondo.
- » 131. — Libretto colonico.
- » 132. — Efficacia probatoria delle scritturazioni sul libretto colonico.
- » 133. — Consegna di scorte conferite e prelevamenti di esse al termine della mezzadria.

CAPO II. — *Della colonia parziaria.*

Art. 134. — Nozione.

- » 135. — Durata.
- » 136. — Diritti ed obblighi del concedente.
- » 137. — Obblighi del colono.
- » 138. — Morte di una delle parti.
- » 139. — Lavoro del colono.
- » 140. — Rinvio.

CAPO III. — *Della soccida.*

Art. 141. — Nozione.

- » 142. — Oggetto del contratto.
- » 143. — Norme applicabili.
- » 144. — Tipi fondamentali del contratto.

Sezione I. — Della soccida semplice.

Art. 145. — Capitale bestiame.

- » 146. — Durata del contratto.
- » 147. — Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera estranea.
- » 148. — Obblighi del soccidario.
- » 149. — Caso fortuito.
- » 150. — Reintegrazione del capitale bestiame.
- » 151. — Cessazione del diritto sul bestiame e alienazione.
- » 152. — Indisponibilità di fatto del bestiame.
- » 153. — Spese.
- » 154. — Accrescimenti, prodotti e redditi.
- » 155. — Perdite, guadagni e azione di lesione.
- » 156. — Morte di una delle parti.

Art. 157. — Risoluzione del contratto.

» 158. — Prelevamento e divisione al termine del contratto.

Sezione II. — Della soccida parziaria.

Art. 159. — Conferimento del bestiame.

» 160. — Reintegrazione del capitale bestiame.

» 161. — Cessazione del diritto e alienazione del capitale bestiame.

» 162. — Divisione del bestiame, prodotti e redditi.

» 163. — Rinvio

Sezione III. — Della soccida a pascolo franco.

Art. 164. — Apporti.

» 165. — Direzione e controllo dell'impresa.

» 166. — Reintegrazione del capitale bestiame.

» 167. — Cessazione del diritto e alienazione del capitale bestiame.

» 168. — Divisione del bestiame, prodotti e redditi.

» 169. — Rinvio.

TITOLO VI. — Dell'organizzazione sociale dell'impresa.

CAPO I. — Della società a responsabilità illimitata.

Art. 169-bis. — Tipi di società.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Art. 170. — Responsabilità dei soci.

§ 1. — Dei rapporti fra i soci.

Art. 171. — Conferimenti.

» 172. — Effetti dei conferimenti e costituzione del patrimonio sociale.

» 173. — Conferimento dei crediti.

» 174. — Conferimento di opera.

» 175. — Inadempienza nei conferimenti.

» 176. — Obbligazioni dei soci riguardo alle cose sociali.

» 177. — Obbligo dei soci di non recar pregiudizio all'attività sociale.

» 178. — Divieto di concorrenza.

» 179. — Sanzioni per l'inosservanza del divieto di concorrenza.

» 180. — Non compensabilità fra danni e utili.

» 181. — Amministrazione spettante a tutti i soci disgiuntamente.

» 182. — Amministrazione spettante a tutti i soci congiuntamente o col criterio della maggioranza.

» 183. — Amministrazione affidata a più soci o ad un socio solo.

» 184. — Revoca della facoltà di amministrare.

» 185. — Responsabilità degli amministratori e facoltà spettanti ai soci amministratori.

» 186. — Diritto di controllo dei soci.

» 187. — Rendiconto annuale.

» 188. — Utili, compensi e interessi.

» 189. — Limitazioni del diritto agli utili.

Art. 190. — Partecipazione dei soci ai guadagni e alle perdite.

» 191. — Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa al giudizio di un terzo.

» 192. — Esclusione del socio dagli utili o dalle perdite.

» 193. — Cessionario e socio del socio.

§ 2. — Dei rapporti con i terzi.

Art. 194. — Rappresentanza della società.

» 195. — Poteri del socio che ha la rappresentanza.

» 196. — Rappresentanza sociale.

» 197. — Responsabilità dei soci verso i terzi.

» 198. — Responsabilità del nuovo socio.

» 199. — Creditori particolari dei soci.

» 200. — Esclusione della compensazione.

» 201. — Modificazione del contratto sociale.

§ 3. — Delle cause di scioglimento della società.

Art. 202. — Cause di scioglimento.

» 203. — Proroga tacita.

» 204. — Morte del socio.

» 205. — Recesso o domanda di scioglimento.

» 206. — Recesso per gravi motivi.

§ 4. — Degli effetti dello scioglimento delle società.

Art. 207. — Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.

» 208. — Nomina dei liquidatori.

» 209. — Liquidazione della società.

» 210. — Responsabilità dei liquidatori.

» 211. — Obblighi dei liquidatori.

» 212. — Restituzione dei beni conferiti in semplice uso alla società.

» 213. — Liquidazione del patrimonio sociale.

§ 5. — Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

Art. 214. — Casi di scioglimento limitato ad un socio.

» 215. — Recesso di un socio.

» 216. — Esclusione.

» 217. — Escusione di diritto.

» 218. — Liquidazione della quota del socio escluso.

» 219. — Effetti dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

» 220. — Pagamento della quota di partecipazione del socio.

Sezione II. — Della società a responsabilità illimitata registrata.

Art. 221. — Obbligo e facoltà della registrazione.

» 222. — Denominazione.

» 223. — Contenuto dell'atto costitutivo.

» 224. — Pubblicazione dell'atto costitutivo.

» 225. — Diritto del socio alla pubblicazione.

» 226. — Legale costituzione.

- Art. 227. — Responsabilità del socio uscente.
» 228. — Esclusione del socio.
» 229. — Obbligo relativo alle pubblicazioni.
» 230. — Pubblicazione delle modificazioni dell'atto costitutivo.
» 231. — Trasformazione della società e riduzione di capitale.
» 232. — Proroga della società.
» 233. — Fusione.
» 234. — Pubblicazione della nomina dei liquidatori.
» 235. — Rappresentanza della società in liquidazione.
» 236. — Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.
» 237. — Deposito dei libri e dei documenti della società.
» 238. — Cancellazione della società.
» 239. — Diritto dei creditori insoddisfatti.

CAPO II. — *Della società in accomandita.*

Art. 240. — Nozione.

Sezione I. — Della società in accomandita semplice.

- Art. 241. — Società in accomandita semplice.
» 242. — Costituzione.
» 243. — Norme applicabili.
» 244. — Denominazione sociale.
» 245. — Responsabilità dei soci.
» 246. — Cessione della quota.
» 247. — Amministrazione e rappresentanza.
» 248. — Poteri del socio accomandante.
» 249. — Utili percepiti in buona fede.
» 250. — Cause di scioglimento.

Sezione II. — Della società in accomandita per azioni.

- Art. 251. — Norme applicabili.
» 252. — Denominazione sociale.
» 253. — Soci accomandatari e accomandanti.
» 254. — Revoca degli amministratori.
» 255. — Surroga degli amministratori.
» 256. — Modificazioni dell'atto costitutivo.
» 257. — Scioglimento della società.

CAPO III. — *Della società per azioni.*

Sezione I. — Disposizioni generali.

- Art. 258. — Nozione.
» 259. — Denominazione della società.
» 260. — Numero minimo dei soci e ammontare minimo del capitale.
» 261. — Contenuto dell'atto costitutivo.
» 262. — Presupposti della costituzione.
» 263. — Deposito e iscrizione dell'atto costitutivo.
» 264. — Diritto degli azionisti di provvedere al deposito dell'atto costitutivo.
» 265. — Legale costituzione della società.

100
Sezione II. — Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione.

- Art. 266. — Programma e sottoscrizione delle azioni.
» 267. — Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori.
» 268. — Assemblea dei sottoscrittori.
» 269. — Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo.

Sezione III. — Dei promotori.

- Art. 270. — Promotori.
» 271. — Responsabilità dei promotori verso i terzi.
» 272. — Obbligo della società verso i promotori.
» 273. — Responsabilità dei promotori verso la società e verso i terzi.
» 274. — Limiti dei benefici riservati ai promotori.

Sezione IV. — Dei conferimenti.

- Art. 275. — Obbligo del versamento della quota in denaro.
» 276. — Conferimento di crediti e di beni in natura.
» 277. — Relazione di stima sui beni conferiti.
» 278. — Diritti della società verso il socio che ha conferito beni per un valore superiore al reale.
» 279. — Prestazioni accessorie.
» 280. — Obbligo del conferimento integrale della quota.
» 281. — Mancato pagamento delle quote dovute.

Sezione V. — Delle azioni.

- Art. 282. — Emissione delle azioni.
» 283. — Indivisibilità delle azioni.
» 284. — Categorie di azioni.
» 285. — Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.
» 286. — Diritto di voto.
» 287. — Pegno e usufrutto di azioni.
» 288. — Divieto di emissione di azioni a voto plurimo.
» 289. — Azioni di godimento.
» 290. — Azioni nominative e azioni al portatore.
» 291. — Contenuto dei titoli azionari.
» 292. — Responsabilità dei cessionari e dei giratari delle azioni.
» 293. — Acquisto delle proprie azioni da parte della società.
» 294. — Acquisto di azioni da parte di società controllate.
» 295. — Partecipazioni azionarie.

Sezione VI. — Della organizzazione della società.

§ 1. — Della assemblea generale.

- Art. 296. — Luogo di convocazione dell'assemblea.
» 297. — Formalità per la convocazione.
» 298. — Competenza dell'assemblea ordinaria.
» 299. — Competenza dell'assemblea straordinaria.
» 300. — Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza.
» 301. — Validità della costituzione e delle deliberazioni delle assemblee.

- Art. 302. — Seconda convocazione.
 » 303. — Diritto di intervento all'assemblea.
 » 304. — Presidenza dell'assemblea.
 » 305. — Diritto di voto nelle assemblee.
 » 306. — Rappresentanza nelle assemblee.
 » 307. — Convenzioni relative all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni.
 » 308. — Limitazioni all'esercizio del diritto di voto.
 » 309. — Computo della maggioranza.
 » 310. — Rinvio dell'assemblea.
 » 311. — Verbale delle deliberazioni dell'assemblea.
 » 312. — Assemblee speciali.
 » 313. — Diritto di recesso.
 » 314. — Impugnativa delle deliberazioni.

§ 2. — Della amministrazione.

- Art. 315. — Organo amministrativo.
 » 316. — Consiglio di amministrazione.
 » 317. — Delega dei poteri del consiglio.
 » 318. — Rappresentanza degli amministratori.
 » 319. — Cause di ineleggibilità e di decadenza.
 » 320. — Nomina degli amministratori.
 » 321. — Integrazione del consiglio da parte degli amministratori.
 » 322. — Surrogazione degli amministratori.
 » 323. — Accettazione della nomina e cessazione degli amministratori.
 » 324. — Cauzione degli amministratori.
 » 325. — Validità delle deliberazioni del consiglio.
 » 326. — Compensi degli amministratori.
 » 327. — Divieto di concorrenza.
 » 328. — Conflitto di interessi.
 » 329. — Responsabilità degli amministratori.
 » 330. — Azione di responsabilità contro gli amministratori.
 » 331. — Azione di responsabilità nel fallimento e nella liquidazione coattiva.
 » 332. — Regresso fra gli amministratori.
 » 333. — Azione individuale dell'azionista o del terzo.
 » 334. — Obblighi e responsabilità del direttore generale.
 » 335. — Denuncia al collegio sindacale.
 » 336. — Denuncia al tribunale.

§ 3. — Del collegio sindacale.

- Art. 337. — Composizione del collegio sindacale.
 » 338. — Cause di ineleggibilità e di decadenza.
 » 339. — Nomina dei sindaci.
 » 340. — Surrogazione dei sindaci.
 » 341. — Obblighi dei sindaci.
 » 342. — Atti di ispezione e di controllo.
 » 343. — Deliberazione del collegio sindacale.
 » 344. — Intervento del collegio sindacale alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee generali.
 » 345. — Responsabilità dei sindaci.

Sezione VII. — Delle obbligazioni.

Art. 346. — Limite all'emissione di obbligazioni.

- » 347. — Riduzione del capitale della società che ha emesso obbligazioni.
- » 348. — Indicazioni dei titoli obbligazionari.
- » 349. — Emissione di obbligazioni garantite.
- » 350. — Assemblea degli obbligazionisti.
- » 351. — Opposizione contro le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti.
- » 352. — Rappresentante degli obbligazionisti.
- » 353. — Azione individuale degli obbligazionisti.
- » 354. — Sorteggio delle obbligazioni.

Sezione VIII. — Dei libri sociali.

Art. 355. — Libri sociali obbligatori.

- » 356. — Diritto di ispezione dei libri sociali.

Sezione IX. — Del bilancio.

Art. 357. — Comunicazione del bilancio al collegio sindacale.

- » 358. — Criteri di formazione del bilancio.
- » 359. — Contenuto del bilancio.
- » 360. — Criteri di valutazione.
- » 361. — Spese riguardanti più esercizi.
- » 362. — Valore di avviamento.
- » 363. — Relazione dei sindaci.
- » 364. — Deposito del bilancio.
- » 365. — Riserva legale.
- » 366. — Sovrapprezzo delle azioni.
- » 367. — Prelievo delle partecipazioni agli utili.
- » 368. — Distribuzione degli utili agli azionisti.
- » 369. — Bilancio e azioni di responsabilità.
- » 370. — Deposito del bilancio.

Sezione X. — Delle modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 371. — Pubblicazione delle modificazioni.

§ 1. — Delle modificazioni del capitale sociale.

Art. 372. — Aumento del capitale.

- » 373. — Autorizzazione ministeriale.
- » 374. — Mancata sottoscrizione integrale.
- » 375. — Diritto di opzione.
- » 376. — Passaggio di riserve a capitale.
- » 377. — Annotazione della variazione del capitale sociale.
- » 378. — Riduzione del capitale sociale per esuberanza.
- » 379. — Riduzione in base a piano di ammortamento.
- » 380. — Riduzione per perdite.
- » 381. — Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale.
- » 382. — Sostituzione o stampigliatura di azioni.

§ 2. — Della fusione.

Art. 383. — Forme di fusione.

- » 384. — Deliberazione di fusione.
- » 385. — Pubblicità della deliberazione di fusione.
- » 386. — Opposizione dei creditori.
- » 387. — Atto di fusione.

Sezione XI. — Dello scioglimento e della liquidazione.

Art. 388. — Cause di scioglimento.

- » 389. — Società con numero di soci inferiore al legale.
- » 390. — Convocazione dell'assemblea.
- » 391. — Nomina dei liquidatori.
- » 392. — Cessazione del mandato degli amministratori e rappresentanza della società.
- » 393. — Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori.
- » 394. — Bilancio finale di liquidazione.
- » 395. — Approvazione tacita del bilancio.
- » 396. — Deposito delle somme non riscosse.
- » 397. — Deposito dei libri sociali.
- » 398. — Cancellazione della società.

Sezione XII. — Delle società di interesse nazionale e delle società con partecipazione di enti pubblici.

Art. 399. — Società d'interesse nazionale.

- » 400. — Nominatività delle azioni e nazionalità degli amministratori e dei direttori.
- » 401. — Azioni a voto plurimo.
- » 402. — Società con partecipazioni di enti pubblici.
- » 403. — Amministratori e sindaci nominati da enti pubblici.

CAPO IV. — Della società a responsabilità limitata.

Art. 404. — Nozione.

- » 405. — Denominazione.
- » 406. — Costituzione.
- » 407. — Conferimento.
- » 408. — Quote di conferimento.
- » 409. — Trasferimento delle quote.
- » 410. — Assemblea generale.
- » 411. — Modificazioni dell'atto costitutivo.
- » 412. — Amministrazione.
- » 413. — Controllo.
- » 414. — Libri sociali.
- » 415. — Bilancio.
- » 416. — Responsabilità oltre la quota.
- » 417. — Norme applicabili.

CAPO V. — Delle società costituite all'estero.

Art. 418. — Società estere con sede nel Regno.

- » 419. — Società estere con sede secondaria nel Regno.
- » 420. — Società estere di tipo diverso da quelle nazionali.
- » 421. — Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità.
- » 422. — Società costituite all'interno con attività all'estero.

CAPO VI. — Degli effetti della mancata registrazione e della nullità del contratto.

Art. 423. — Mancata registrazione.

- » 424. — Rappresentanza.
- » 425. — Responsabilità per le obbligazioni sociali.
- » 426. — Responsabilità per le obbligazioni assunte durante la costituzione.
- » 427. — Nullità del contratto sociale.

TITOLO VII. — Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici.

CAPO I. — Delle imprese cooperative.

- Art. 423. — Nozione.
- » 429. — Forma di pubblico interesse.
 - » 430. — Forma.
 - » 431. — Cooperative regolate da leggi speciali.
 - » 432. — Costituzione.
 - » 433. — Contenuto dell'atto costitutivo.
 - » 434. — Valore massimo delle quote e delle azioni.
 - » 435. — Ammissione di nuovi soci.
 - » 436. — Recesso dei soci.
 - » 437. — Assemblea.
 - » 438. — Assemblee separate.
 - » 439. — Distribuzione degli utili.
 - » 440. — Morte del socio.
 - » 441. — Esclusione del socio.
 - » 442. — Responsabilità del socio uscente.
 - » 443. — Organi sociali.
 - » 444. — Funzione sindacale.
 - » 445. — Revisione obbligatoria.
 - » 446. — Scioglimento di organi sociali e gestione commissariale.
 - » 447. — Scioglimento di enti e società cooperative.
 - » 448. — Sostituzione dei liquidatori.
 - » 449. — Norme applicabili alla liquidazione delle imprese cooperative.

CAPO II. — Delle mutue assicuratrici.

- Art. 450. — Nozione.
- » 451. — Contratti di assicurazione con terzi.
 - » 452. — Soci sovventori.

TITOLO VIII. — Dei consorzi per il coordinamento della produzione.

- Art. 453. — Norme applicabili.
- » 454. — Atto costitutivo.
 - » 455. — Deposito dell'atto costitutivo.
 - » 456. — Modificazioni dell'atto costitutivo.
 - » 457. — Rappresentanza in giudizio.
 - » 458. — Fondo consortile.
 - » 459. — Impugnativa delle deliberazioni.
 - » 460. — Controllo amministrativo.
 - » 461. — Modificazione e scioglimento coattivo del consorzio.
 - » 462. — Responsabilità dei consorziati.
 - » 463. — Consorzi costituiti sotto forma di società commerciali.